

---

## **IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI**

---

**RICHIESTA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA  
DETERMINA N. 2922/2021 PROT. N. 64713 DEL 29.11.2021  
(ART. 27-BIS D.LGS N. 152/2006)**

---

**DOCUMENTO  
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
- SEZIONE PROGRAMMATICA -**

---

### **PROPONENTE**



**VENETA RAW MATERIAL S.R.L.**

IN FORMA ABBREVIATA

**V.R.M. S.R.L.**

C.F. e P.IVA 08620470156

### **SEDE LEGALE**

Via Fiume n. 6  
Este (PD)

### **SEDE STABILIMENTO**

Via Bastiette  
Mira (VE)

---

### **CONSULENZA AMBIENTALE:**

**Studio AM. & CO. Srl**

Via dell'Elettricità n. 3/d

30175 Marghera (VE)

Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420

e-mail david.massaro@studioamco.it

---

## Sommario

1.	PREMESSA .....	5
2.	UBICAZIONE DEL SITO.....	6
3.	ANALISI PROGRAMMATICA .....	7
3.1	<i>STRUMENTI DELL'ANALISI PROGRAMMATICA</i> .....	7
3.2	<i>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE</i> .....	8
3.2.1	P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.....	8
3.2.1.1	Tav. 01a – Uso del suolo – Terra.....	10
3.2.1.2	Tav. 01b – Uso del suolo - Acqua .....	10
3.2.1.3	Tav. 01c – Uso del suolo - Idrografia e rischio sismico.....	11
3.2.1.4	Tav. 02 – Biodiversità del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto .....	12
3.2.1.5	Tav. 03 – Energia e Ambiente.....	13
3.2.1.6	Tav. 04 – Mobilità .....	14
3.2.1.7	Tav. 05a – Sviluppo economico produttivo.....	14
3.2.1.8	Tav. 05b – Sviluppo economico turistico.....	15
3.2.1.9	Tav. 06 – Crescita sociale e culturale.....	16
3.2.1.10	Tav. 08 – Città , motore di futuro .....	16
3.2.1.11	Tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica .....	17
3.2.2	Legge n. 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette .....	19
3.2.2.1	Rete Natura 2000.....	20
3.2.3	Aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 .....	22
3.2.4	P.R.T.A. – Piano Regionale di Tutela delle acque.....	23
3.2.5	P.G.R.A. – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (2021/2027).....	32
3.2.6	P.R.G.R.U. – Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.....	34
3.2.6.1	Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio.....	35
3.2.6.2	Pericolosità idrogeologica .....	37
3.2.6.3	Biodiversità e geodiversità.....	41
3.2.6.4	Protezione delle risorse idriche .....	42
3.2.6.5	Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità .....	47
3.2.6.6	Altri elementi da considerare.....	48
3.2.6.6.1	Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici .....	48

3.2.6.6.2	Accessibilità dell'area .....	55
3.2.6.6.3	Ambienti di pregio naturalistico o comunque da salvaguardare .....	56
3.2.6.6.4	Siti soggetti ad erosione.....	58
3.2.6.6.5	Siti soggetti a rischio di incendi boschivi.....	59
3.2.6.6.6	Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980 .....	59
3.2.7	P.R.T.R.A. – Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera .....	60
3.2.8	P.A.L.A.V. – Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana .....	65
3.2.8.1	Tavola 1 - Sistema e ambiti di progetto (scala 1:50000).....	66
3.2.8.2	Tavola 2 - Sistema e ambiti di progetto (scala 1:10000).....	72
3.3	<i>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO METROPOLITANO</i> .....	73
3.3.2	P.T.G.M. – Piano Territoriale Generale Metropolitano .....	73
3.3.2.1	QC - Tavola A Microrilievo.....	73
3.3.2.2	QC - Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali .....	73
3.3.2.3	QC - Tavola C Rischio idraulico per esondazione.....	74
3.3.2.4	QC - Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000.....	74
3.3.2.5	QC - Tavola F Rete Ecologica .....	75
3.3.2.6	QC - Tavola H Carta della salinità dei suoli.....	75
3.3.2.7	QC - Tavola I Beni culturali e del paesaggio .....	76
3.3.2.8	QC - Tavola L Carta delle unità del paesaggio antico geo-archeologico.....	76
3.3.2.9	QC - Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale .....	77
3.3.2.10	QC - Tavola O Infrastrutture esistenti .....	78
3.3.2.11	Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale .....	78
3.3.2.12	Tavola 2-2 Carta delle fragilità.....	79
3.3.2.13	Tavola 3-2 Sistema ambientale.....	80
3.3.2.14	Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale .....	81
3.3.2.15	Tavola 5-2 Sistema del paesaggio.....	82
3.3.2.16	Tavola II Sistema Viabilistico.....	83
3.3.2.17	Tavola V Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici.....	84
3.4	<i>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO COMUNALE</i> .....	85
3.4.2	P.R.G. – Piano Regolatore Generale del Comune di Mira .....	85
3.4.2.1	Tavola 13-1.3 – Intero Territorio .....	85
3.4.3	P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio.....	88
3.4.3.1	Elab. 01 - T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – NORD .....	90
3.4.3.2	Elab. 03 - T01B Carta dei vincoli della pianificazione sovraordinata – NORD .....	94

3.4.3.3	Elab. 05 - T02 Carta delle invarianti – NORD.....	97
3.4.3.4	Elab. 07 - T03 Carta delle fragilità – NORD.....	97
3.4.3.5	Elab. 09 - T04 Carta della trasformabilità – NORD .....	100
3.4.3.6	Elab. 11 - T04.1 Carta della trasformabilità – Infrastrutture viarie e mobilità lenta – NORD 103	
3.4.3.7	Elab. 13 - T04.2 Carta della trasformabilità – Rete ecologica e infrastruttura verde – NORD 104	
3.4.3.8	Elab. 15 - T05 Carta degli ambiti di Urbanizzazione Consolidata – NORD .....	105
3.4.4	P.d.A. – Piano delle Acque .....	106
3.4.5	P.C.A. – Piano di Classificazione Acustica.....	111



# 1. PREMESSA

Il presente documento costituisce la Sezione Programmatica dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di adeguamento tecnico-gestionale dell'impianto di recupero ceneri di pirite sito in via Bastiette, Comune di Mira (VE) di proprietà e gestito dalla ditta VENETA RAW MATERIAL Srl (nel seguito V.R.M. S.r.l.), autorizzato dalla Città Metropolitana di Venezia con Determina n. 2922/2021 (prot. n. 2021/64713 del 29/11/2021).

Il presente documento viene pertanto organizzato approfondendo le seguenti tematiche:

- 1) Compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione regionale;
- 2) Compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione metropolitani;
- 3) Compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione del Comune di Mira (VE).

## 2. UBICAZIONE DEL SITO

Il sito è localizzato nel Comune di Mira (VE) in via Bastiette (sn) ed è identificato al catasto comunale con i mappali n. 19, 68, 73, 74, 75, 76, 132, 136, 175, 177 del Foglio 12. La superficie totale è di circa 82.470 m<sup>2</sup>.




Immagine 1 – Ubicazione e individuazione catastale dell’impianto della ditta VRM Srl., estratta da ForMaps

Il sito confina:

- Lungo il lato Nord-Ovest con la S.S. 309 *Romea* oltre la quale è presente una zona di tipo produttivo per attività artigianali e di produzione;
- A Nord-Est con via Bastiette, dalla quale si accede all’impianto;
- A Est, Sud e Sud-Ovest con aree agricole.

### 3. ANALISI PROGRAMMATICA

#### 3.1 STRUMENTI DELL'ANALISI PROGRAMMATICA

La Tabella n. 1 illustra gli strumenti di programmazione analizzati nel proseguo dello Studio di Impatto Ambientale:

Tabella 1 – Strumenti di programmazione utilizzati per lo Studio di Impatto Ambientale

<b><u>Pianificazione Regionale</u></b>
Piano Territoriale Generale di Coordinamento (P.T.R.C.)
Legge n. 394/1991 – Le aree naturali protette
Aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004
Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (P.R.T.A.)
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)
Piano Regionale di Gestione dei rifiuti della Regione Veneto (P.R.G.R.U.)
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)
Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.)
<b><u>Pianificazione della Città Metropolitana di Venezia</u></b>
Piano Territoriale Generale Metropolitano (P.T.G.M.)
<b><u>Pianificazione Comunale del Comune di Mira</u></b>
Piano Regolatore Generale (PRG)
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
Piano delle Acque (PdA)
Piano di Classificazione Acustica (PCA)

## 3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE

### 3.2.1 P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

La Legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985 recante “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” ha previsto la necessità da parte della Regione Veneto di istituire uno strumento pianificatorio di coordinamento regionale. Tale strumento è stato inizialmente adottato nel dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 7090 del 23.12.1986), successivamente approvato nel 1992 (D.G.R.V. n. 250 del 13.12.1991) ed aggiornato nel 1992 (D.G.R.V. n. 382 del 28.05.1992), nel 2001 (D.G.R.V. n. 815 del 30.03.2001) e nel 2013 (D.G.R.V. n. 427 del 13.04.2013).

La Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio veneto, in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 è stato approvato il Piano Regionale di Coordinamento della Regione Veneto il quale sostituisce il P.T.R.C. approvato nel 1992. Il P.T.R.C. nasce come strumento di pianificazione della gestione del territorio della regione Veneto e detta le norme tecnico-pianificatorie per la redazione degli strumenti urbanistico-pianificatori di Province e Comuni. I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali raggruppati in quattro sistemi:

- a) ambientale;
- b) insediativo;
- c) produttivo;
- d) relazionale.

Per ciascun sistema sono descritte le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello comunale nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente non derogabili imposti dalla Regione Veneto.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è costituito dai seguenti elaborati:

#### **Allegato A**

- Relazione illustrativa
- Fondamenti del Buon Governo

#### **Allegato B**

- Tavola Ricognizione ambiti di tutela PTRC 1992
- Tavola 01 a Uso del suolo terra
- Tavola 01 b Uso del suolo acqua
- Tavola 01 c Uso del suolo idrogeologia rischio sismico
- Tavola 02 Biodiversità
- Tavola 03 Energia e ambiente

- Tavola 04 Mobilità
- Tavola 05 a Sviluppo economico produttivo
- Tavola 05 b Sviluppo economico turistico
- Tavola 06 Crescita sociale
- Tavola 07 Montagna
- Tavola 08 Città motore del futuro
- Tavola 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (23 tavole):
  - 01 Dolomiti d'Ampezzo, del Cadore e del Comelico
  - 02 Dolomiti Agordine 03 Dolomiti Zoldane
  - 04 Dolomiti Bellunesi 05 Valbelluna e Feltrino 06 Alpago e Cansiglio
  - 07 Altopiani di Lamon e Sovramonte 08 Massiccio del Grappa
  - 09 Altopiano dei Sette Comuni 10 Altopiano di Tonezza 15 Costi Vicentini
  - 11 Piccole Dolomiti 23 Alta Pianura Vicentina
  - 12 Monte Baldo 25 Riviera Gardesana
  - 13 Lessinia 14 Prealpi Vicentine
  - 16 Prealpi e Colline Trevigiane
  - 17 Gruppo collinare dei Berici 18 Gruppo collinare degli Euganei 29 Pianura tra Padova e Vicenza
  - 19 Medio Corso del Piave 20 Alta Pianura di Sinistra Piave
  - 21 Alta Pianura tra Brenta e Piave 22 Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave
  - 24 Alta Pianura Veronese
  - 26 Pianure del Sondonatese e Portogruarese
  - 27 Pianura Agropolitana Centrale 28 Pianura Centuriata
  - 30 Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale
  - 31 Laguna di Venezia
  - 32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige
  - 33 Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige
  - 34 Bassa Pianura Veronese 35 Valli Grandi
  - 36 Bonifiche del Polesine Occidentale
  - 37 Bonifiche del Polesine Orientale 38 Corridoio Dunale sulla Romena
  - 39 Delta e Lagune del Po
- Tavola 10 PTRC obiettivi

**Allegato C**

- Quadro conoscitivo

**Allegato D**

- Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto

**Allegato E**

- Norme Tecniche

**Allegato F**

- Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto ambientale e VInCA

Al fine di verificare la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta VENETA RAW MATERIALS S.R.L. con il nuovo strumento di pianificazione, si ritiene sufficiente comparare l'ubicazione dell'area di intervento con i principali elaborati cartografici dell'Allegato B del P.T.R.C.

**3.2.1.1 Tav. 01a – Uso del suolo – Terra**

L'area di indagine ricade all'interno del **tessuto urbanizzato** nella quale è presente una **foresta ad alto valore naturalistico**.

Il sito è inserito in un territorio ad elevata utilizzazione agricola, quale presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell'identità locale. In direzione Nord-Ovest, separata dalla S.S. 309 *Romea*, è presente un'area ad uso commerciale.

I paesaggi del Veneto sono identificati ai sensi dell'art. 45 ter, comma 1, della L.R. 11/2004 e ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e individuano realtà morfologicamente simili su base territoriale e amministrativa. L'area di indagine rientra nel **paesaggio della Laguna di Venezia**, al confine con il paesaggio della *Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige*.



Immagine 2 – Tav. 01a – Uso del suolo – *Terra* del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

**3.2.1.2 Tav. 01b – Uso del suolo - Acqua**

Il territorio rientra nella **Zona Vulnerabile da Nitrati**.






Immagine 3 – Tav. 01b – Uso del suolo - Acqua del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.1.3 Tav. 01c – Uso del suolo - Idrografia e rischio sismico

Il bacino in cui ricade l'area di indagine è **soggetto a sollevamento meccanico**.



Immagine 4 – Tav. 01c – Uso del suolo - Idrografia e rischio sismico del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

Il Comune di Mira rientra nella **Zona sismica 3**, come definita dalla DGR n. 244 del 09/03/2021 (Immagine 5), ed è localizzato nella **fascia di pericolosità sismica bassa (<0,1 g)**.




Immagine 5 – Classificazione sismica del Veneto – Mappa di pericolosità sismica, estratta dall'All. A alla DGR n. 244 del 09/03/2021

#### 3.2.1.4 Tav. 02 – Biodiversità del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

L'area di indagine è ubicata su superficie urbanizzata. Nei pressi dell'impianto sono individuati:

- un corridoio ecologico che si sviluppa entro l'Idrovia Padova-Venezia, situata a circa 750 m in direzione Sud;
- l'area nucleo della Laguna di Venezia, situata a circa 1,5 km in direzione Sud-Est.





Immagine 6 – Tav. 02 – Biodiversità del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.1.5 Tav. 03 – Energia e Ambiente

Il sito di indagine è individuato come area con **livelli di inquinamento da NO<sub>x</sub> medio (300-1500 t/anno)**.

Si verifica il passaggio della rete di metanodotti di Snam Rete Gas (SRG) a 650 m a Sud-Est dell'impianto, mentre a circa 190 m a Nord-Ovest si verifica il passaggio dell'elettrodotto "Dolo-Villabona" con tensione 220 kV.




Immagine 7 – Tav. 03 – Energia e Ambiente del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.1.6 Tav. 04 – Mobilità

In merito alla mobilità, il territorio nel quale è presente il sito di indagine è attraversato dalla S.S. 309 *Romea*, a cui l'impianto è adiacente.

La linea ferroviaria Adria-Mestre situata a circa 2 km in direzione Nord-Ovest presenta una stazione ferroviaria presso la città di Mira, in località Buse.

L'Idrovia Padova-Venezia, situata a circa 750 m in direzione Sud, è individuata come rete navigabile.




Immagine 8 – Tav. 04 – Mobilità del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.1.7 Tav. 05a – Sviluppo economico produttivo

L'area di indagine è situata a margine della S.S. 309 *Romea*. L'**incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale di Mira è medio-bassa (0,01 – 0,02).**

Come già riportato nei pressi dell'impianto sono individuati un corridoio ecologico che si sviluppa entro l'Idrovia Padova-Venezia e l'area nucleo della Laguna di Venezia.



Immagine 9 – Tav. 05a – Sviluppo economico produttivo del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.1.8 Tav. 05b – Sviluppo economico turistico

Il comune di Mira presenta n. 5 prodotti agronomici di qualità: n. 3 prodotti con indicazione geografica protetta (IGP) e n. 2 prodotti con denominazione di origine protetta (DOP).

Nell'intorno dell'area di indagine non sono localizzate ville venete. La più prossima è sita a 1,35 km di distanza in direzione Ovest.




Immagine 10 – Tav. 05b – Sviluppo economico turistico del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto



### 3.2.1.9 Tav. 06 – Crescita sociale e culturale

L'area d'indagine rientra all'interno dell'**elemento territoriale di riferimento "pianura"**. A circa 2,6 km di distanza in direzione Nord è presente il Naviglio del Brenta, quale corpo idrico appartenente alla rete dei canali storici tra arte e architettura e itinerario principale di valore storico-ambientale. Lungo la Riviera del Brenta, a circa 2,6 km di distanza in direzione Nord-Est rispetto l'area di indagine è presente la villa palladiana Villa Foscari "La Malcontenta" appartenente al patrimonio dell'Unesco.



Immagine 11 – Tav. 06 – Crescita sociale e culturale del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.1.10 Tav. 08 – Città, motore di futuro

L'area di indagine ricade entro la **piattaforma metropolitana d'ambito centrale** del sistema metropolitano regionale rete di città, al confine con l'area ad alta intensità insediativa della pianura centrale veneta.




Immagine 12 – Tav. 08 – Città, motore di futuro del PTSC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.1.11 Tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica

Il centro storico maggiormente prossimo è quello di Mira (loc. Mira Porte), situato a circa 2,7 km in direzione Nord-Ovest.

Gli elementi della rete ecologica maggiormente prossimi all'impianto si sviluppano dall'area nucleo della Laguna di Venezia verso l'entroterra, lungo il corridoio ecologico localizzato entro l'Idrovia Padova-Venezia situato a Sud dell'area di indagine, in area rurale.




Immagine 13 – Tav. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica del PTRC 2020, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.2 Legge n. 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette

La legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. In particolare, per le aree individuate da tale norma, la legge si propone le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L'art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 definisce quali aree protette:

- Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- Parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- Riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 42/2004, tali aree sono soggette anche alle disposizioni di tale decreto.


All'interno della regione Veneto sono stati istituiti i seguenti parchi:

1. Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo;
2. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
3. Parco Regionale del Sile;
4. Parco Regionale della Lessinia;



5. Parco Regionale dei Colli Euganei;
6. Parco Regionale del Delta del Po.

L'Immagine 14 permette di correlare l'ubicazione del Comune di Mira e i Parchi della Regione Veneto, i quali sono ubicati alla notevole distanza di oltre 20 km di distanza, e pertanto non interessano direttamente il territorio comunale di Mira e di conseguenza l'area di indagine.



**Immagine 14 – Perimetro Parchi Regionali e Nazionali del Veneto, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto**

### **3.2.2.1 Rete Natura 2000**

La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. La rete si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), divenuti Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.



L'Immagine 15, estratta dal Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), evidenzia che nei pressi dell'area di indagine sono presenti i seguenti Siti della Rete Natura 2000 localizzati alla distanza di circa 1,5 km in direzione Sud-Est:

- ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"
  - Caratteristiche del sito: Bacino inferiore del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofita sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico.
  - Qualità e importanza: Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello regionale che nazionale. Zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide. Importante sito di nificazione per numerose specie di uccelli.
  - Vulnerabilità: evidente erosione delle barene per l'eccessiva presenza di natanti. Notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino. Inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, agricoltura, acquacoltura).
- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"
  - Caratteristiche del sito: La Laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d'acqua, foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofita sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. Sono presenti zone parzialmente modificate ad uso industriale (casse di colmata), la cui bonifica risale agli anni sessanta, ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici.
  - Qualità e importanza: Zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di nificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale.
  - Vulnerabilità: Erosione delle barene a causa della presenza di natanti. Perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino. Inquinamento delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, agricoltura, acquacoltura). Attività di itticoltura intensiva.




Immagine 15 – Zone SIC, ZSC e ZPS della Cartografia “Progetto Natura”, estratta dal Portale Cartografico Nazionale del M.A.S.E.

### 3.2.3 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004

L'area di intervento rientra all'interno dei vincoli stabiliti dal D.Lgs 22 Gennaio 2004, n.42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 Luglio 2002, n. 137”, il quale all'art. 2 identifica il “patrimonio culturale” come elemento costituito dai beni culturali e paesaggistici.

L'art. 142 del menzionato decreto legislativo identifica le aree tutelate, come di seguito elencate:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n. 227;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

L'area in esame è collocata all'interno di una **zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, lett. m) del D.Lgs 42/2004**, come visibile dalla consultazione dell'Elaborato 01 - T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – NORD, del PAT (2023) del Comune di Mira (Immagine 61).

### 3.2.4 P.R.T.A. – Piano Regionale di Tutela delle acque

Il P.T.A. è lo strumento di pianificazione attuato dalla Regione Veneto al fine di garantire il raggiungimento degli standard di qualità dei corpi idrici fissati dalle vigenti normative comunitarie e nazionali. Il Piano infatti definisce gli strumenti da utilizzare per la protezione e la conservazione della risorsa idrica.

Il P.T.A. inoltre costituisce il piano stralcio di settore dei Piani di bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, Adige, Po, dei bacini regionali veneti (Pianura fra Livenza e Piave, Laguna di Venezia, Sile) e dei bacini interregionali Lemene e Fissero-Tartaro - Canal Bianco.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dal Consiglio Regionale Veneto con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 e successivamente modificato con DGRV n. 1770 del 28 agosto 2012, con DGRV 691 del 13 maggio 2014, DGRV 1534 del 3 novembre 2015, DGR 360 del 22 marzo 2017, DGRV 1023 del 17 luglio 2018, DGRV 1170 del 24 agosto 2021, e costituisce specifico piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006.

Le innovazioni apportate dal D.Lgs n. 152/2006 non consentono una precisa classificazione dei corpi idrici, la quale però rimane possibile utilizzando i riferimenti riportati nel DM 260/2010 e nello specifico si fa riferimento alla recente classificazione regionale riportata nella DGRV n. 3 del 4 gennaio 2022 (pubblicata nel BUR n. 11 del 25 gennaio 2022).

Il presente documento valuta la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta Bozzato Servizi Srl con i contenuti del P.T.A. ad oggi approvato, approfondendo solamente le argomentazioni che in qualche modo possano essere correlate con l'intervento medesimo.

Il Piano, che in applicazione del D.Lgs n. 152/2006 – Parte Terza, individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Allegato A1 “Sintesi degli aspetti conoscitivi”: si sviluppa sulla base dei risultati dell'analisi conoscitiva e comprende anche l'analisi della criticità delle acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico ed idrogeologico, che integra la documentazione di analisi approvata nel mese di agosto del 2004;

- b) Allegato A2 “Indirizzi di Piano”: contiene gli obiettivi del Piano, l’identificazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di qualità;
- c) Allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione”: contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, nonché la disciplina degli scarichi e di tutela quantitativa delle risorse idriche.

La parte conoscitiva del Piano si compone di seguenti elaborati:

- 1. Relazione generale;
- 2. Elaborati di analisi:
  - Elaborato A: Inquadramento normativo e stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
  - Elaborato B: Inquadramento ambientale, geologico e pedologico della Regione Veneto, individuazione dei bacini idrogeologici;
  - Elaborato C: Caratteristiche dei bacini idrografici;
  - Elaborato D: Le reti di monitoraggio dei corpi idrici significativi e la qualità dei corpi idrici;
  - Elaborato E: Prima individuazione dei corpi idrici di riferimento;
  - Elaborato F: Acque a specifica destinazione;
  - Elaborato G: Sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Elaborato H: Analisi degli impatti antropici.

Tali elaborati sono stati integrati con:

- Elaborato I: Analisi della criticità del bacino idrografico;
- Elaborato K: Analisi della criticità dei corpi idrici sotterranei.
- 3. Allegati tecnici contenenti anche dati, informazioni e analisi, utilizzati nello sviluppo della parte conoscitiva:
  - Allegato 1: Elenco e contenuti della cartografia;
  - Allegato 2: Elaborati cartografici;
  - Allegato 3: Climatologia del Veneto - Dati e metodologie;
  - Allegato 4: Le portate dei corsi d’acqua in Veneto (4 volumi);
  - Allegato 5: Censimento delle derivazioni dai corpi idrici superficiali in Veneto;
  - Allegato 6: Censimento degli impianti di depurazione;
  - Allegato 7: Metodologia di individuazione dei tratti omogenei, analisi degli impatti e applicazione al bacino del fiume Fratta – Gorzone;
  - Allegato 8: Stato delle conoscenze dei laghi del Veneto.

### ***Sezione Conoscitiva***

Nell’ottica di riorganizzare la gestione e la tutela della risorsa idrica, il D.Lgs n. 152/2006 introduce la figura del “Distretto idrografico” in sostituzione del “Bacino Idrografico” istituito dalla legge n.

183/1989. Ciascun distretto idrografico verrà gestito da una “Autorità di Bacino Distrettuale” che sostituirà le “Autorità di Bacino” previste dalla legge n. 183/1989.

Alla data di redazione del P.T.A. però l’istituzione del “Distretto Idrografico” non si è ancora concretizzata (a causa di notevole confusione nel panorama normativo nazionale) per cui la pianificazione del territorio regionale è stata organizzata ancora secondo i “Bacini Idrografici” e le “Autorità di Bacino”.

La regione Veneto è interessata dai seguenti bacini idrografici:

- Bacini di rilievo nazionale:
  - Adige;
  - Fiumi alto adriatico (Brenta – Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Piave);
  - Po.
- Bacini di rilievo interregionale:
  - Fissero – Tartaro – Canalbianco (con Regione Lombardia);
  - Lemene (con Regione Friuli – Venezia – Giulia).
- Bacino di rilievo regionale:
  - Sile;
  - Pianura tra Piave e Livenza;
  - Bacino scolante della Laguna di Venezia.

Alla luce del D.Lgs n. 152/2006 nella regione Veneto sono stati individuati i seguenti distretti idrografici:

- ✓ “Alpi Orientali”: comprende i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell’Adige e dell’Alto Adriatico, i bacini di rilevanza interregionale del Fissaro-TartaroCanalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli (tra cui il bacino del Sile ed il bacino della Pianura tra Piave e Livenza);
- ✓ “Padano”: comprende il bacino nazionale del Po.

L’area di impianto della ditta VENETA RAW MATERIALS S.R.L. appartiene al distretto idrografico delle “Alpi Orientali” e rientra nel bacino idrografico di rilievo regionale “R001 – **Bacino scolante nella Laguna di Venezia**” come evidenziato dall’Immagine n. 12 estratta dalla Tav. 1 del P.R.T.A.






Immagine n. 12 – Localizzazione dell'area di indagine rispetto ai bacini idrografici del Veneto, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

Il **Bacino Scolante in Laguna di Venezia** è suddiviso in ulteriori sottobacini. Il sito di indagine rientra nel **sottobacino idrografico “G - Gambarare”**. Tale area è individuata con il “Piano Direttore 2000” per il risanamento della Laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003.




Immagine 16 – Tav. n. 3 – Sottobacini idrografici scolanti nella Laguna di Venezia, estratta dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia

Per quanto concerne l'analisi delle acque superficiali, il fulcro del P.R.T.A. è rappresentato dagli obiettivi di qualità ambientale dei “corpi idrici significativi” e delle “acque a specifica destinazione”, in quanto essi rappresentano i ricettori dei carichi inquinanti prodotti dalle attività antropiche.

Al fine di monitorare lo stato ambientale dei corpi idrici, la Regione Veneto ha identificato tre differenti tipologie di corsi d'acqua, vale a dire:

- Corsi d'acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III – punto 1.1.1.);
- Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d'acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III);
- Altri corsi d'acqua.

ed ha affidato ad A.R.P.A.V. il monitoraggio della qualità ambientale di tali corsi d'acqua.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che recepisce la Direttiva 2000/60/CE, stabilisce che lo stato dei corpi idrici sia espresso dall'accostamento dello stato ecologico e dello stato chimico, come risultato di un percorso a step successivi. Le nuove modalità e i criteri tecnici di classificazione sono descritti nei decreti successivi come il D.M. n. 260 dell'8 novembre 2010, che modificano ed integrano il D.Lgs. 152/06. La valutazione dello stato viene effettuata solo a conclusione di un ciclo di monitoraggio pluriennale (in genere sessennale). I corpi idrici adiacenti all'impianto di indagine (Seriola Bastiette e Scolo Bastie) non rientrano in quelli oggetto di monitoraggio.




Immagine 17 – Classificazione delle acque interne superficiali (fiumi e laghi) a partire dal 2010, estratta dal Geoportale Gaia di ARPAV.

### Sezione Indirizzi di Piano

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato 4 – Parte B – Punto 3 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 il P.T.A. ha individuato le “aree sensibili” e le “aree vulnerabili”.

#### Aree Sensibili

Le aree sensibili individuate dal P.T.A. sono:

- le acque costiere del mare adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 Km dalla linea di costa, misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- i corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po, così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
- la laguna di Venezia ed i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente;
- le zone umide "Vinchetto di Cellarda" (Feltre - BL) e "Valle di Averte" (Campagna Lupia - VE);
- i laghi naturali di Alleghe (BL), Santa Croce (BL), Lago (TV), Santa Maria (TV), Garda (VR), Frassino (VR), Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- il fiume Mincio. L'area di intervento non rientra in un'area sensibile, come illustrato nell'Immagine n. 14, estratta dalla Tav. 37 del P.T.A.

Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli artt. 25 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Tale disposizione, per quanto attiene agli scarichi industriali, contenuta nell'articolo 37 delle norme tecniche di attuazione, deriva dalla lettura della nota n. 2 alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs.152/2006.

Come illustrato nell'Immagine 18, estratta dalla Fig. 2.1 *Carta delle aree sensibili* del P.T.A., l'area di indagine rientra nell'area sensibile del **Bacino scolante nella Laguna di Venezia (D.C.R. n. 23 del 07/05/2003)**, e i seguenti corpi idrici circostanti sono individuati quali aree sensibili:

- Seriola Bastiette, ubicata a circa 15 m a Nord-Est dell'area di indagine;
- Scolo Finarda, situato a circa 170 m a Est;
- Seriola Bastie, localizzata a circa 130 m in direzione Sud-Ovest.



Immagine 18 – Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, estratta dal P.T.A.

*Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari*



Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari dal P.T.A. in recepimento della “direttiva nitrati” (91/676/CEE) e della normativa nazionale sono:

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: aree individuate da apposita cartografia contenuta nel P.T.A.;
- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: a scopo cautelativo la Regione Veneto ha stabilito che tali zone coincidano con quelle individuate al punto a).

Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*” e successive modificazioni e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.

L'impianto, come individuato dalla *Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola* del P.T.A. (Immagine 19), ricade nelle **zone vulnerabili da nitrati del bacino scolante nella Laguna di Venezia**. Tale area è stata individuata con il “Piano Direttore 2000” per il risanamento della laguna di Venezia (D.C.R. n. 23 del 07/05/2003), per complessivi 203.800 ettari.




Immagine 19 – *Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (con confini comunali)*, estratta dal P.T.A.

Le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari vengono fatte coincidere a scopo cautelativo con quelle vulnerabili da nitrati, ammettendo che le caratteristiche del suolo e del sottosuolo permettano allo stesso modo la migrazione di tutte le categorie di prodotti fitosanitari.

L'allegato 7 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, considera che un'area sia vulnerabile quando l'utilizzo, al suo interno,

di prodotti fitosanitari pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.

La Regione Veneto ha individuato le aree in cui richiedere limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporaneo, di prodotti fitosanitari, allo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria o ambientale, inclusi l'entomofauna utile e altri organismi utili, da possibili fenomeni di contaminazione. Tale prima individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari prioritariamente ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee viene riportata nell'Immagine 20 estratta dalla Fig. 2.2 – *Carta della vulnerabilità della falda freatica della pianura veneta, redatta con la metodologia SINTACS (fonte: Regione del Veneto)*. L'area d'indagine rientra in un **grado di vulnerabilità della falda freatica “medio”**.




Immagine 20 – Fig. 2.2 – *Carta della vulnerabilità della falda freatica della pianura veneta, redatta con la metodologia SINTACS, estratta dal P.T.A.*

### *Zone di protezione*

Il P.T.A. inoltre individua le “*Zone di protezione*” (commi 7 e 8 – art. 94 del D.lgs n. 152/2006) quali zone di tutela ove la Regione, oltre a delimitarne i confini, stabilisce limitazioni e prescrizioni da inserire negli strumenti di pianificazione di settore ed urbanistici. Ad oggi la Regione Veneto ha individuato le seguenti zone di protezione:

- le aree di ricarica degli acquiferi;
- le aree in cui sono state evidenziate situazioni di emergenza della falda (sia a carattere naturale che antropico);
- le aree destinate a riserve di acqua considerate strategiche ai fini del consumo umano.

L'impianto è situato in una **Zona di pianura tributaria della Laguna di Venezia**, come individuato dalla Tav. 36 – *Zone omogenee di protezione dall'inquinamento* (Immagine 21).




Immagine 21 – Tav. 36 – *Zone omogenee di protezione dall'inquinamento*, estratta dal P.T.A.

In relazione alle altre classificazioni previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, si precisa che l'area di intervento non rientra nelle seguenti classificazioni:

- Zone soggette ad erosione;
- Zone con carenza di risorse idriche per l'agricoltura;
- Zone soggette ad incendi boschivi;
- Zone soggette a fenomeni di erosione costiera.

Come visibile nell'Immagine 22 estratta dalla Fig. 2.7 - *Zone soggette a fenomeni di salinizzazione* del P.T.A., l'area rientra nelle zone soggette a fenomeni di salinizzazione, con vulnerabilità alta, dovuta all'aumento del tenore di salinità dei suoli nelle zone costiere, fenomeno legato all'intrusione di acque marine negli acquiferi e alla loro risalita capillare, conseguente agli emungimenti delle acque dolci sotterranee, nonché alla risalita del cuneo salino lungo i corsi d'acqua.




Immagine 22 – Fig. 2.7 - *Zone soggette a fenomeni di salinizzazione*, estratta dal P.T.A.




### 3.2.5 P.G.R.A. – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (2021/2027)

Il Piano di Gestione del rischio alluvioni è lo strumento previsto dal D.Lgs 49 del 2010 per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. L'art. 6 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE stabilisce che gli Stati Membri predispongano, a livello di distretto idrografico o unità di gestione, mappe di pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le aree a rischio potenziale significativo di alluvione. L'assetto territoriale e amministrativo che ha sostenuto l'implementazione della Direttiva Alluvioni si è basato sulla suddivisione del territorio nazionale in 8 Distretti a loro volta ripartiti in 47 Unità di Gestione (Unit of Management – UoM) la cui definizione territoriale ricalca quella dei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale della L. 183/1989. L'area in esame rientra nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

I bacini idrografici appartenenti al Distretto delle Alpi Orientali si estendono, dal punto di vista amministrativo, nei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto nonché delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il Distretto Alpi Orientali ha attualmente un'estensione di 34566 km<sup>2</sup>. Entro i suoi confini sono compresi i territori appartenenti alle seguenti Regioni: Alto Adige (21,3 %) Trentino (13,1 %) Veneto (43,0 %) Friuli Venezia Giulia (22,6 %).

L'assetto territoriale del Distretto prevede una sua suddivisione in bacini che costituiscono Unità di gestione (UoM), come illustrato nell'Immagine 23.



VENETA RAW MATERIALS S.R.L.

**Immagine 23 – Localizzazione della ditta rispetto l'assetto territoriale del distretto delle Alpi Orientali, estratta dal PGRA**

La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006. Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale;

- Allegato I: Elementi tecnici di riferimento nell'impostazione del Piano;
- Allegato II: Schema delle schede interventi (reporting);
- Allegato III: Tabellone interventi;
- Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio;
- Allegato V: Norme di attuazione.

Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-cooperativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d'uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Il Piano classifica il territorio esterno alle aree fluviali in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché in funzione delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi: P3 (pericolosità elevata), P2 (pericolosità media), P1 (pericolosità moderata), R4 (rischio molto elevato), R3 (rischio elevato), R2 (rischio medio), R1 (rischio moderato).

Al fine di valutare la presenza di eventuali vincoli imposti dal P.G.R.A., sono stati valutati i contenuti della Carta della pericolosità idraulica e del rischio idraulico da cui si evince che l'area di intervento rientra in un territorio classificato essere a **pericolosità idraulica moderata (P1)**, Immagine 24, e **rischio idraulico moderato (R1)**, Immagine 25.

Nel seguito si riporta l'art. 14 delle N.T.

#### *ARTICOLO 14 – AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA (P1)*


*1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.*

*2. L'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.*


*3. Le previsioni contenute nei piani urbanistici attuativi che risultano approvati alla data di adozione del Piano si conformano alla disciplina di cui al comma 2.*

*4. Tutti gli interventi e le trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia che comportano la realizzazione di nuovi edifici, opere pubbliche o di interesse pubblico, infrastrutture, devono in ogni caso essere collocati a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 m sopra il piano campagna. Tale quota non si*

*computa ai fini del calcolo delle altezze e dei volumi previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano.*



**Immagine 24 – Carta della Pericolosità idraulica, estratta dal Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni**



**Immagine 25 – Carta del Rischio idraulico, estratta dal Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni**

### 3.2.6 P.R.G.R.U. – Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti

Con DGR n. 988 del 09.08.2022 pubblicata nel Bur. n. 107 del 02/09/2021 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali.

L'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è così costituito:

- Elaborato A che riporta, in 31 articoli, la Normativa di Piano;
- Elaborato B che, relativamente ai rifiuti urbani, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e la descrizione dei nuovi scenari di piano;
- Elaborato C che, relativamente ai rifiuti speciali, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e i 5 focus di approfondimento predisposti per specifiche criticità e tematiche emergenti sul territorio veneto;
- Elaborato D che contiene l'aggiornamento dei criteri per la definizione delle aree non idonee;
- Elaborato E che contiene l'aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale è stato riportato uno stato di fatto, la valutazione delle priorità di intervento, aggiornando i criteri rispetto la precedente pianificazione, e le azioni di Piano.

Essendo il Piano di Gestione dei rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in fase di disamina della compatibilità con l'intervento proposto dalla ditta committente, si ritiene di dover porre attenzione ai criteri escludenti da applicarsi nelle istanze di realizzazione di "nuovi" impianti, di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di impianti esistenti, ovvero dell'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta, considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione il piano regionale individua:

- le **aree sottoposte a vincolo assoluto** e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche;
- i **criteri di esclusione** assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per altre tipologie impiantistiche, l'idoneità o meno;
- le **aree con raccomandazioni**: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

### 3.2.6.1 *Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio*

<i>Criteri di esclusione</i>	<p>È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e nel programma MABUNESCO;</li><li>• Aree e beni di notevole interesse culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/2004;</li><li>• Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004;</li></ul>
------------------------------	---



- Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004. Con riferimento ai siti UNESCO e programma MAB si considerano solo le "Core Area", fatto salvo il sito "Venezia e la sua Laguna", per il quale è compresa anche la c.d. "buffer zone". Per la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti nella "buffer zone" del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" sarà necessario un parere preventivo del Comitato di Pilotaggio del Sito.

Il sito di indagine **ricade nelle seguenti aree soggette a vincolo di esclusione** per il patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:

- entro la **core area** del **Sito** della lista del Patrimonio mondiale dell'**UNESCO "Venezia e la sua Laguna"** (Immagine 26);
- in un'**area di notevole interesse pubblico** ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, quale area soggetta a vincolo paesaggistico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana (D.M. 01.08.1985), come riportato nell'Elab. 01 - T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – NORD del P.A.T. del Comune di Mira (Immagine 61);
- in un'area tutelate per legge individuata dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 **zona di interesse archeologico** ai sensi dell'art. 142, comma primo lettera m), del D.Lgs. n. 42/2004, come riportato nell'Elab. 01 - T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – NORD del P.A.T. del Comune di Mira (Immagine 61).



Immagine 26 – Localizzazione dell'area di indagine rispetto al sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna"

#### Raccomandazioni

Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa per la realizzazione di impianti in zone soggette a vincolo paesaggistico, D.Lgs. 42/2004, l'eventuale classificazione di porzioni di territorio, comprese all'interno di aree diverse da quelle citate al paragrafo precedente (aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 e 142 d.lgs. 42/2004), potrà avvenire sulla base del grado di tutela paesaggistica, storico-architettonica ed ecologica nonché delle azioni di impatto tipiche di ciascuna tipologia di opera.



	<p>Per ogni tipologia impiantistica, l'inelidoneità dei siti sarà valutata tenendo in considerazione gli effetti negativi connessi alla fase di realizzazione, di gestione e di dismissione, nonché i vincoli sull'uso del suolo che possono permanere anche dopo la chiusura dell'impianto.</p> <p>Infine sulla base degli strumenti di pianificazione, quali PTRC, PTCP, PTGM, PAT, Piani d'Area e piani paesaggistici possono essere individuate raccomandazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le zone ricomprese all'interno di coni visuali individuati dagli strumenti territoriali e urbanistici che, per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio, si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario;</li> <li>• gli ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistiche e culturali, connesse ai valori paesaggistico-ambientali del contesto, aventi ricaduta socioeconomica positiva sul territorio.</li> </ul>
--	--

Dalla consultazione dell'Elab. 05 - T02 Carta delle invarianti – NORD (Immagine 63), il sito di indagine **non ricade in aree con raccomandazioni** per il patrimonio storico-architettonico e del paesaggio, quali:

- zone ricomprese all'interno di coni visuali;
- in ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistiche e culturali.

### 3.2.6.2 Pericolosità idrogeologica

Criteri di esclusione	<p><u>Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dai Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni adottati</u></p> <p>Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali valgono i criteri di esclusione previsti dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità.</p> <p>Allo scopo di non aumentare il rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva, in relazione alla classificazione del territorio ai sensi del DPCM 29/09/1998, non può essere consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, ivi compresi gli impianti di solo stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il Distretto Alpi Orientali: nelle aree fluviali nonché nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata P4 e elevata P3 o a pericolosità idraulica P3;</li> <li>• per il Distretto Padano: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in area di pianura: aree tra le unghie a campagna degli argini maestri (Contengono la Fascia A e la B), aree soggette ad allagamenti frequenti per esondazioni dalla rete idraulica minore od artificiale – di bonifica;</li> <li>2) in area collinare e montana: aree Ee coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata associata ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, in aree Fa di frana attiva e in aree Ca conoidi attive o potenzialmente attive non protette da opere di difesa sistemazione a monte (pericolosità elevata).</li> </ol> </li> </ul>
-----------------------	--

	Inoltre dovranno essere tenuti in debita considerazione anche gli eventuali ulteriori criteri di esclusione individuati nei Piani di settore redatti dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali.
	<p><u>Aree a rischio di frana e/o con boschi di protezione</u></p> <p>È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree a rischio di frana;</li> <li>• aree coperte da boschi di protezione, così come definiti nell'art. 16 della LR 52/78.</li> </ul> <p>Le aree a rischio di frana sono quelle classificate R4 (rischio molto elevato) e R3 (rischio elevato) nei relativi “Piani stralcio di assetto idrogeologico”.</p>

Il sito di indagine **non ricade in aree soggette a vincolo di esclusione** per la pericolosità idrogeologica, quali:

- aree a pericolosità idrogeologica o geologica molto elevata P4 e elevata P3 o a pericolosità idraulica P3, o in aree fluviali per il Distretto Alpi Orientali. Dalla consultazione del geoportale “Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni”, il territorio di indagine rientra nelle aree classificate essere a pericolosità idraulica moderata (P1) (Immagine 24) e rischio idraulico moderato (R1) dal Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2021-2027) (Immagine 25).
- aree a rischio di frana e/o con boschi di protezione, così come definiti nell'art. 16 della LR 52/78 e come visibile dalla consultazione del Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto (Immagine 27).




Immagine 27 – “Zone interessate da aree franose”, “Zone interessate da frane” e “Aree boscate sottoposte a vincolo di protezione”, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

Raccomandazioni	<p><u>Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dai Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni adottati</u></p> <p>Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali, non soggette ad esclusione dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità, le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche, sentito in merito il parere della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.</p>
	<p><u>Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23</u></p> <p>Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e non ricomprese nelle aree di esclusione, le Province valutano, sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale, quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche.</p>
	<p><u>Aree soggette a dissesto idrogeologico</u></p> <p>Le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni, in attuazione dell'art. 20 del PTRC, considerato che la realizzazione di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti costituisce di fatto un mutamento permanente di destinazione d'uso del suolo, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano gli ambiti di fragilità ambientale, quali aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree soggette ad esondazione con ristagno idrico, le aree di erosione costiera, specificando forme e criteri di attuazione.</p>
	<p><u>Aree boscate</u></p> <p>Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13/09/1978 n. 52 la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche va valutata nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 15 della stessa legge.</p>

Il sito di indagine **non ricade nelle seguenti aree con raccomandazioni** per la pericolosità idrogeologica, quali:

- “Aree di pericolosità geologica”, “Aree di maggiore pericolosità idraulica” e “Aree di pericolosità idraulica” (Immagine 28);
- aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 (Immagine 29);
- aree soggette a dissesto idrogeologico (Immagine 30).

Il sito di indagine **ricade** nelle **aree con raccomandazioni** per la pericolosità idrogeologica in quanto entro la superficie di indagine è presente un'area **boscata**, quale foresta ad alto valore naturalistico del sistema del suolo agroforestale, ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13/09/1978 n. 52 (Immagine 62).




Immagine 28 – “Aree di pericolosità geologica”, “Aree di maggiore pericolosità idraulica” e “Aree di pericolosità idraulica”, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto




Immagine 29 – “Aree soggette a vincolo idrogeologico”, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto (rielaborazione con QGIS)






Immagine 30 – “Aree soggette a dissesto idrogeologico”, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto

### 3.2.6.3 Biodiversità e geodiversità

<i>Criteri di esclusione</i>	<p>È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rete Ecologica Regionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>o aree nucleo, costituite dai siti della Rete Natura 2000 (Dir 2009/147/CE e 92/43/CEE) e dalle aree naturali protette (L.394/1991 - art.26 del PTRC);</li> <li>o corridoi ecologici e grotte (artt. 27, 28 del PTRC);</li> </ul> </li> <li>- Riserve naturali istituite, ai sensi dell’art. 8 della L. 394/91;</li> <li>- Geositi (L 394/1991) di cui al catalogo regionale istituito con D.G.R. n. 221 del 28/02/2017.</li> </ul> <p>La Rete Natura 2000 conta 102 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS), tutelati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.</p> <p>Nel territorio regionale sono presenti le seguenti Aree Naturali Protette, di cui alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991: il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il Parco Regionale della Lessinia, Parco Regionale del Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale Dolomiti d’Ampezzo, Parco Regionale del Delta del Po.</p> <p>Infine, vengono ricompresi nelle aree naturali non idonee alla realizzazione di impianti le grotte e i “geositi”.</p>
------------------------------	--

Il sito di indagine **non ricade in aree soggette a vincolo di esclusione** per la biodiversità e la geodiversità, quali:

- elementi della Rete Ecologica Regionale:
  - o aree nucleo, costituite dai siti della Rete Natura 2000 (Immagine 15) e dalle aree naturali protette (Immagine 14). I Siti Rete Natura 2000 più prossimi sono la ZSC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e la ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”, localizzati alla distanza di circa 1,5 km in direzione Sud-Est.
  - o corridoi ecologici e grotte (Immagine 6);
- riserve naturali istituite, ai sensi dell’art. 8 della L. 394/91;
- geositi (L 394/1991) di cui al catalogo regionale istituito con D.G.R. n. 221 del 28/02/2017.

<i>Raccomandazioni</i>	<u>Aree litoranee soggette a subsidenza.</u> Con particolare riferimento alle discariche, le Province dovranno valutare l’inidoneità delle aree litoranee in cui il fenomeno della subsidenza si manifesta in modo significativo. Allo scopo sarà opportuno acquisire il parere delle competenti strutture regionali.
------------------------	--

Il sito di indagine **non ricade in aree soggette a raccomandazioni** per la biodiversità e la geodiversità, quali aree litoranee soggette a subsidenza (Immagine 31).




Immagine 31 – Carta della subsidenza - Rilevanza del fenomeno, estratta dall’ Allegato 7 del Piano Provinciale di Emergenza (ex Provincia di Venezia) – Assessorato alla Protezione Civile (anno 2008)

### 3.2.6.4 Protezione delle risorse idriche

<i>Criteri di esclusione</i>	<u>Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano</u> Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano. La normativa definisce zona di tutela assoluta l’area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un’estensione di almeno 10 m ed essere adibita
------------------------------	--

	<p>elusivamente a opera di captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/06). Zona di rispetto è la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa.</p> <p>Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i.</p> <p>Inoltre la normativa nazionale ed in particolare l'art 16 del PTA, intitolato "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli", stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- [...]</li><li>- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;</li><li>- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso.</li></ul> <p>Al fine di preservare il patrimonio idrico è compito inoltre della Regione individuare le <i>zone di protezione</i> ove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti urbanistici generali e di settore per tutelare l'intera area d'alimentazione. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla base di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di ricarica.</p> <p>In generale, per le acque sotterranee, la Regione individua quali aree da proteggere le aree di ricarica degli acquiferi, le principali emergenze naturali ed artificiali della falda e le riserve d'acqua strategiche ai fini del consumo umano.</p>
--	---

Il sito di indagine **non ricade in aree soggette a vincolo di esclusione** per la protezione delle risorse idriche, quali:

- zone di tutela assoluta e zone di rispetto dalle opere di captazione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, quali pozzi e sorgenti a servizio di pubblico acquedotto individuati dal PTRC 2020.






Immagine 32 – “Pozzo a servizio di pubblico acquedotto. PTRC 2020”, estratta dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione Veneto e rielaborata con QGIS

Raccomandazioni	<p>Oltre agli espressi criteri di esclusione specificati al punto precedente, nella localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e nella valutazione dei loro possibili impatti è necessario considerare la presenza di aree da salvaguardare, dal punto di vista delle risorse idriche, quali quelle individuate dal Piano di tutela delle Acque approvato (D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i.) e dai Piani di Gestione dei bacini idrografici, adottati dall'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e del fiume Po. Trattasi delle aree o tipologie di acque specificate nel seguito.</p> <p>Per tutte le aree sotto descritte le Province e la Città Metropolitana di Venezia possono imporre limiti specifici per determinate tipologie impiantistiche.</p>
	<p><u>Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile</u></p> <p>L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 che vi ha provveduto con la D.G.R. n. 211 del 12/02/2008 altresì riportate nel Piano di tutela delle Acque.</p>
	<p><u>Aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti</u></p> <p>Il Modello strutturale degli acquedotti del Veneto – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGR n. 1688 del 16/06/2000, ha identificato sul territorio della Regione del Veneto le zone dove esiste concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile. Queste zone sono state denominate “Aree di produzione diffusa di importanza regionale”.</p>
	<p><u>Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile</u></p> <p>Nelle tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 degli Indirizzi di Piano del Piano di Tutela delle Acque sono identificati i Comuni nel cui territorio dovranno essere tutelate le falde acquifere pregiate.</p>



Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto si è già parlato nei criteri di esclusione, il PTA inoltre individua le zone di protezione definite quali aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura.

Aree sensibili

Come stabilito dall'art. 91 e dall'allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: acque superficiali già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione in assenza di interventi specifici; acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato > 50 mg/l; aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario per conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.

Le aree sensibili del Veneto sono individuate all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo di cui agli artt. 25 e 37 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.

Zone vulnerabili

L'allegato 7 della Parte III del D.Lgs 152/2006 definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per l'individuazione. Questa avviene sulla base di fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione, fra i quali i principali sono:

- la vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);
- la capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante (tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimico-biologica);
- le condizioni climatiche e idrologiche;
- il tipo di ordinamento colturale e le pratiche agronomiche.


Il Piano di Tutela delle Acque, all'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione, individua varie tipologie di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in recepimento della "direttiva nitrati" (91/676/CEE) e della normativa nazionale. Tra queste, le zone che maggiormente si considerano potenzialmente interessate dall'impatto della realizzazione di impianti di gestione di rifiuti, nonché vulnerabili, oltre che ai nitrati, anche nei confronti di sostanze che possono essere scaricate da questi, sono le zone di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (Art. 13, comma 1, lett. c, DCR 107/2009 e s.m.i.), rappresentate dai territori dei Comuni designati.

Va altresì evidenziato che il Piano di Tutela delle Acque individua le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari come coincidenti con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (art. 14 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque).

	<u>Acque destinate alla vita dei pesci</u> Le acque destinate alla vita dei pesci comprendono una serie di corsi d'acqua o tratti di corso d'acqua, considerati di particolare pregio per la vita di salmonidi o ciprinidi a seconda dei casi.
	<u>Acque destinate alla vita dei molluschi</u> Le acque destinate alla molluschicoltura e i molluschi stessi, sono tutelati sia dal punto di vista ambientale che sanitario. L'impianto non interessa acque tutelate per la molluschicoltura.

Il sito di indagine **non ricade nelle seguenti aree soggette a raccomandazioni** per la protezione delle risorse idriche, quali:

- acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile sulla base della tabella "Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile - Tratti e corpi idrici designati" della D.G.R. 211 del 2008;
- aree di produzione diffusa di importanza regionale (Modello Strutturale Acquedotti);



**Immagine 33 – Figura 3.2: aree di produzione diffusa (Modello Strutturale Acquedotti) del Piano di Gestione del Bacino idrografico del Fiume Sile**

- il Comune di Mira non rientra nei comuni i cui acquiferi sono sottoposti a tutela per la produzione di acqua potabile indicati nella tabella 3.24 "Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela della provincia di Venezia" degli Indirizzi di Piano del P.T.A.;
- la falda freatica situata al di sotto dell'area di indagine è classificata essere a rischio "medio" di vulnerabilità intrinseca (Immagine 20) e il sito non ricade nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari in quanto esse coincidono con le zone dell'Alta pianura - zona della ricarica degli acquiferi (D.C.R. n. 62 del 17/05/2006) (Immagine 17);
- l'impianto non interessa acque tutelate per la vita di salmonidi o ciprinidi come individuato dall'Allegato C alla D.G.R.V. n. 1630 del 19 novembre 2015 recante "Revisione della designazione

delle acque dolci idonee alla vita dei pesci e relativa classificazione. Direttiva 2000/60/CE; D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.”;

- l'impianto non interessa acque tutelate per la molluschicoltura.

Il sito di indagine **ricade nelle seguenti aree soggette a raccomandazioni** per la protezione delle risorse idriche, quali:

- **zona omogenea di protezione dall'inquinamento “Zona di pianura: zona tributaria della Laguna di Venezia”**, come individuato dalla Tav. 36 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento del P.T.A. (Immagine 21), esterna alla fascia delle risorgive;
- **area sensibile del Bacino scolante nella Laguna di Venezia (D.C.R. n. 23 del 07/05/2003)**, e i corsi d'acqua più prossimi al sito di indagine, quali Seriola Bastiette, Scolo Finarda e Seriola Bastie come individuato dalla Fig. 2.1 Carta delle aree sensibili del P.T.A. (Immagine 16), sono individuati anch'essi come aree sensibili.
- **zone vulnerabili da nitrati del bacino scolante nella Laguna di Venezia**, quale area individuata con il “Piano Direttore 2000” per il risanamento della laguna di Venezia (D.C.R. n. 23 del 07/05/2003), per complessivi 203.800 ettari e riportata nella Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del P.T.A. (Immagine 17).

### 3.2.6.5 Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità

<i>Criteri di esclusione</i>	Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.
------------------------------	---

L'impianto ricade su tessuto urbanizzato e non in area agricola o nei pressi di superfici agricole effettivamente destinate a produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG). Il comune di Mira presenta n. 5 prodotti agronomici di qualità: n. 3 prodotti con indicazione geografica protetta (IGP) e n. 2 prodotti con denominazione di origine protetta (DOP) (Immagine 10).

<i>Raccomandazioni</i>	Il PTRC articola il sistema del territorio rurale definendo quattro categorie di aree per le quali devono essere tenuti in debita considerazione le disposizioni di cui al Capo I “Sistema del Territorio Rurale del Titolo II “Uso del suolo” delle Norme Tecniche del PTRC.
------------------------	---

Il sito in cui si vuole localizzare l'impianto ricade nel tessuto urbanizzato e non in area agricola. Il sito è inserito in un territorio ad elevata utilizzazione agricola (Immagine 2).

### 3.2.6.6 Altri elementi da considerare

#### 3.2.6.6.1 Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici

<i>Criteri di esclusione</i>	<p>La legge regionale n. 3/2000 stabilisce all'art. 21, comma 2 che gli impianti di recupero e smaltimento debbano essere ubicati "di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici", quanto previsto non si applica tuttavia (comma 3): "a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F; b) agli impianti di recupero di rifiuti inerti (...), che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte".</p> <p>Tale principio è stato ulteriormente ribadito e rafforzato con l'art. 35 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC), approvato con DCR n. 62 del 30.06.2020.</p> <p>Il fine è di favorire la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e in particolare di recupero, in aree vocate, che presentino, cioè, dei requisiti tecnici e di infrastrutture idonee allo svolgimento di attività industriali quale la gestione rifiuti.</p> <p>Il successivo comma 3 della medesima norma, introduce una deroga al succitato principio generale, disponendo che le discariche e gli impianti di compostaggio "vanno localizzati in zone omogenee di tipo E o F", prescrivendo quindi la localizzazione in aree con vocazione agricola o atte ad accogliere infrastrutture di interesse generale.</p> <p>Va rilevato che per l'approvazione degli strumenti urbanistici di programmazione territoriale quali i Piani di Assetto del Territorio (PAT o PATI) l'individuazione delle aree produttive sottende ad una valutazione di carattere ambientale anche in relazione all'ubicazione di attività industriali che possano avere effetti sulla collettività.</p> <p>Tanto è vero che tali strumenti di governo del territorio sono sottoposti a procedura approvativa di Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p>In tale contesto, la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti in zona produttiva o per servizi tecnologici è pertanto da considerarsi preferibile e quindi già di per sé idonea alla gestione rifiuti, poiché in linea con la norma regionale e frutto degli esiti della valutazione ambientale strategica; ciò non esclude i doverosi approfondimenti istruttori per l'approvazione del progetto volti a valutare l'assentibilità dello stesso e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione.</p> <p>La succitata norma regionale, inoltre, all'art. 32, comma 1 della L.R. n. 3/2000 recante: "le discariche per rifiuti urbani e per rifiuti speciali devono distare dagli edifici destinati ad abitazione ovvero dagli edifici pubblici stabilmente occupati almeno: a) 150 metri qualora trattasi di discariche per solo rifiuti secchi, o comunque non putrescibili; b) 250 metri negli altri casi;" stabilisce delle fasce di rispetto per le discariche da considerarsi quale vincolo assoluto per la realizzazione di tale tipologia impiantistica.</p>
------------------------------	---



Tale previsione normativa ha la finalità di salvaguardare la persona e la collettività dal disagio generato dalla specifica attività di smaltimento rifiuti, con particolare riguardo al traffico veicolare, emissioni in atmosfera, rumore e odori. A maggior chiarimento, richiamando la giurisprudenza nel frattempo intervenuta, “la nozione di fabbricato destinato a civile abitazione (ovvero con destinazione residenziale) individua una tipologia di immobili urbani o rurali destinati (...) ad uso di abitazione per la famiglia, costituiti da un insieme di vani funzionalmente connessi ed asserviti all’uso comune” (C.d.S., sez. V, n. 5242 del 07.09.2009).

Nel caso di abitazione civile è sufficiente la verifica delle distanze e la destinazione d’uso residenziale dell’immobile perché abbia efficacia il vincolo di esclusione stabilito dalla norma, diversamente nel caso di edifici pubblici è necessario accertare lo stato che siano “stabilmente occupati”. Su tale ultimo aspetto appare dirimente il parere dell’amministrazione comunale competente.

Tutto ciò premesso, qualora la zona non sia propria e la tipologia impiantistica lo richieda, vanno certamente fatte opportune valutazioni in merito alla distanza da edifici destinati a civile abitazione (e non solamente centri abitati) oltre che da aree sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, grandi luoghi di aggregazione).

Allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti - sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti e di cantiere - è definita una distanza di sicurezza minima tra:

- l’area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;
- le abitazioni, anche singole, e gli edifici pubblici, stabilmente occupati (sono esclusi edifici ad uso abitativo di stretta competenza del polo produttivo/impiantistico, ad esempio casa del custode, che non andranno considerati alla stregua delle abitazioni o edifici pubblici).

Le suddette distanze si computano come sopra descritto, indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell’attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.

In funzione della tipologia impiantistica valgono le seguenti distanze:

Tipologia impiantistica di smaltimento	Distanza di sicurezza
Discariche di rifiuti inerti	150 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) <sup>(12)</sup>	150 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili)	250 m
Discariche di rifiuti pericolosi	250 m
Impianti di incenerimento	150 m
Impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico	150 m

In linea con l'art. 32 della L.R. 3/2000, i vincoli di distanza sopra specificati per le discariche di rifiuti si applicano indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area omogenea in cui sono inserite.

Per gli impianti di incenerimento e di trattamento chimico fisico e/o biologico le distanze sopra riportate costituiscono criterio di esclusione o "vincolo assoluto" solo nel caso di nuovo impianto produttivo, o impianto produttivo esistente con annesso nuovo progetto di impianto di trattamento rifiuti, ubicato in area diversa da "zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici"; analogo criterio deve essere applicato anche agli impianti di recupero riportati nella seguente tabella.

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	250 m
Impianti di selezione e recupero	150 m

Le "tipologie impiantistiche" nei succitati elenchi rappresentano una suddivisione per "macro categorie" che va letta alla luce delle specifiche operazioni di trattamento meglio dettagliate nell'Appendice 2 dell'Elaborato C dell'allegato A alla DGR n. 988 del 09.08.2022, a cui ci si deve riferire qualora l'individuazione del tipo di impianto non sia direttamente rinvenibile nelle soprariportate tabelle.

Il presente vincolo assoluto di esclusione si applica valutando in ordine:

1. ubicazione in area idonea:
  - a. "zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici" per gli impianti di recupero e smaltimento;
  - b. "zone territoriali omogenee di tipo E o F" per gli impianti di compostaggio;
  - c. preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, per gli impianti di recupero inerti (Art. 21 comma 3 lettera b);

Si specifica pertanto che, qualora la realizzazione di un impianto o un suo ampliamento sia localizzato in area idonea, non si applica il rispetto delle distanze.

2. per ubicazioni in aree non idonee, il rispetto delle distanze nelle tabelle soprariportate in relazione alla tipologia impiantistica.

Tale impostazione non si applica alle discariche che devono rispettare quanto indicato al comma 3 lettera a) dell'art. 21 della L.R. n. 3/2000 ovvero essere localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F e rispettare le distanze minime indicate all'art 32 della L.R. n. 3/2000 e riportate nella tabella soprastante ed esplicitate al paragrafo 1.2.2.


	<p>I criteri di esclusione o di “vincolo assoluto” del presente paragrafo non si applicano alle istanze presentate da impianti industriali esistenti che intendono recuperare i rifiuti come sostitutivi di materia prima nel proprio ciclo produttivo o alle istanze presentate da impianti industriali esistenti che intendono avviare attività di recupero/trattamento rifiuti quali attività accessorie all'attività principale, qualora l'Autorità Competente valuti che la variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto non producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p> <p>Nel caso di progetti localizzati in zone limitrofe al confine con altre regioni / province autonome, sarà necessario tener conto delle distanze minime previste dai rispettivi piani di gestione rifiuti.</p> <p>Le suddette distanze si computano indipendentemente dalla distanza fra la recinzione perimetrale dell'attività e le abitazioni o gli edifici pubblici di cui sopra.</p>
--	--

Il sito di indagine è identificato dalla Tavola 13-1.3 – Intero Territorio del PRG del Comune di Mira (Immagine 47) come:

- **Zona F – parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale**, sottocategoria 7.5 – Parco di S. Ilario: **zone soggette a bonifica e riqualificazione ambientale** (art. 20, comma 7, delle NTA);
- (parte) **Zona E – zona agricola**, sottocategoria 2.1 – paesaggio rurale tutelato.

Nell'intorno di 150 m dal perimetro impiantistico sono ubicate le seguenti abitazioni:

- n. 3 abitazioni in direzione Nord-Est, la più vicina è situata a circa 15 m dal perimetro del sito;
- n. 3 abitazioni in direzione Est, la più vicina situata a circa 100 m dal perimetro del sito.



VENETA RAW MATERIAL S.R.L.

- - distanza di sicurezza 150 m

abitazioni



Immagine 34 – TAVOLA 13.1.3 – INTERO TERRITORIO del PRG del Comune di Mira, con individuazione delle abitazioni situate a 150 m dal perimetro del sito.



Raccomandazioni	<p>Le zone classificate dagli strumenti urbanistici quali ZTO A, B e C ai sensi della vigente legislazione in materia sono da ritenersi orientativamente non idonee all'insediamento di impianti di recupero e smaltimento rifiuti. È inoltre da valutare l'opportunità di individuare come non idonee per alcune tipologie impiantistiche le sottozone agricole caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata, di pregio paesaggistico e ambientale.</p> <p>I Comuni, nella redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) tengono conto in particolare di quanto individuato nei PTCP riguardo a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. aree non idonee;</li><li>2. impianti individuati;</li></ol> <p>al fine di non aggravare, sotto l'aspetto paesaggistico ambientale la situazione esistente.</p> <p>Nella localizzazione e nel contesto urbanistico saranno infine da esaminare le fasce di rispetto da infrastrutture e servizi ai sensi della normativa vigente, considerato che la funzione di queste aree è di tutela, di sicurezza e di salvaguardia, nonché per consentire eventuali ampliamenti delle infrastrutture in oggetto (strade, ferrovie, etc.).</p> <p>Le fasce di rispetto possono essere valutate esclusivamente a livello di dettaglio, in quanto gli strumenti urbanistici locali (provinciali e comunali) possono prevedere vincoli diversi.</p> <p>Le Province e la Città metropolitana di Venezia possono inoltre stabilire specifiche raccomandazioni in funzione della tipologia impiantistica e della conformazione del territorio, stabilendo eventuali fasce di rispetto per l'ubicazione di impianti di recupero o smaltimento non ricompresi nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, di cui al paragrafo precedente.</p> <p>In tale contesto richiamando quanto stabilito dall'art. 6, comma 6 lett. d) del Codice ambientale possono essere sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA <i>"i progetti elencati nell'allegato IV alla parte II (...), in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015"</i>.</p> <p>Si precisa infatti che la compatibilità ambientale della proposta progettuale dovrà essere valutata caso per caso anche con riguardo ai possibili impatti su popolazione e salute umana, da cui può quindi derivare la determinazione di distanze o fasce di rispetto da civile abitazione o edifici pubblici per specifiche tipologie di impianto.</p> <p>Il succitato decreto ministeriale integra, infatti, con ulteriori criteri specifici di carattere tecnico-dimensionale e localizzativo le soglie per sottoporre un progetto a verifica di assoggettabilità sulla base degli indirizzi contenuti nell'allegato V, individuando, in relazione alla localizzazione dei progetti, aree geografiche che possono risentire di impatti a causa di una particolare sensibilità ambientale.</p> <p>Sulla base di quanto evidenziato, in analogia, le Province e la Città metropolitana di Venezia in ragione della particolare conformazione del rispettivo territorio e della presenza di "aree sensibili" possono individuare ulteriori raccomandazioni circa la destinazione urbanistica delle aree su cui ubicare specifiche tipologie impiantistiche e delle relative distanze da abitazioni o edifici pubblici.</p>
-----------------	--

Il centro abitato più prossimi all'impianto è la località Dogaletto, situata a circa 700 m di distanza in direzione Sud-Est.

In merito alle fasce di rispetto da infrastrutture e servizi, il lato Nord-Ovest ricade entro le fasce di rispetto stradali dalla S.S. 309 Romea normate dall'art. 20bis delle N.T.A. della variante tecnica al P.R.G.C. riportato di seguito:

## **ART. 20 bis - VINCOLI E FASCE DI RISPETTO**

### **1 - FASCE DI RISPETTO STRADALE**

*Nelle zone A, B, C, D, F e nelle zone E4, comprese all'interno dei centri abitati, qualora non siano indicate nelle presenti N.T.A. e Tavole di Progetto, particolari limitazioni (limite non aedificandi) o deroghe, le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale sono quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n.1444 del 2/4/68, che corrispondono a:*

- mt.5,00 per lato per le strade di larghezza inferiore a mt.7,00
- mt.7,50 per le strade di larghezza compresa tra mt.7,00 e mt.15,00
- mt.10,00 per lato per le strade di larghezza superiore a mt.15,00

*è comunque consentito l'ampliamento di edifici esistenti purché non sopravanzino rispetto all'origine del vincolo.*

***Al di fuori dei centri abitati valgono le norme del D.L. n. 285 del 30/4/92, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e successive modifiche e integrazioni secondo la classificazione del tipo di strada, sono comunque consentiti l'ampliamento degli edifici esistenti ai sensi dell'Art.4 della L.R. N.24/85 e gli interventi di cui all'Art.7 della L.R. n.24/85.***

*Nelle zone E2 e E3 all'interno dei centri abitati deve essere rispettata una distanza dalla strada di mt.10,00, sono comunque consentiti l'ampliamento degli edifici esistenti ai sensi dell'Art.4 della L.R. N.24/85 e gli interventi di cui all'art.7 della L.R.24/85.*

*È consentito, inoltre, l'ampliamento di edifici ad uso residenziale ubicati nelle fasce di rispetto stradale, escluse le zone E, e nelle area di tutela ambientale nella misura del 20% del volume esistente da realizzarsi secondo le modalità dell'Art. 36 delle presenti N.T.A. in conformità a quanto disposto dall'Art.27 della L.R. n.61/85.*

*All'interno delle fasce di rispetto cui ai commi precedente, se non diversamente indicato dalle presenti N.T.A. per ambiti e/o zone particolari, potranno essere realizzate sedi viarie, ampliamenti delle strade esistenti, sedi indipendenti per il traffico dei cicli, motocicli e pedoni, impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni ed infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc.) aree di parcheggio con i relativi servizi.*

*In particolare potranno essere realizzati impianti per la distribuzione del carburante al servizio della circolazione veicolare. Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione (pompe, pensiline, cisterne interrato, ecc.) anche le strutture per lo svolgimento delle seguenti attività:*

*assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse con l'assistenza meccanica, servizi di ristoro, servizi igienici, ecc. ed avranno carattere precario ai sensi di quanto stabilito dall'11° comma dell'Art.27 della L.R. n.61/85, nonché dal D.L. n.285 del 30/4/92 e dal DLGS n.32 del 11/2/98.*

*Tutte le strutture costituenti l'impianto devono rispettare le seguenti norme:*

- *edifici ad un piano senza soppalco*
- *distacco minimo dai confini a mt.5,00 (cinque)*
- *distacco minimo degli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti mt.10,00 (dieci)*
- *superficie coperta massima 25% della superficie fondiaria.*

### 3.2.6.6.2 Accessibilità dell'area

Raccomandazioni	<p>In relazione alle attività di cantiere e al conferimento dei rifiuti, assume importanza la valutazione dell'accessibilità del sito (evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani), delle infrastrutture esistenti in ordine alle loro dimensioni e capacità, della possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di localizzazione puntuale si consigliano pertanto studi sulla viabilità locale e le possibilità di accesso ai siti adottando le misure più opportune per minimizzare e limitare i disagi, in proporzione alle dimensioni e all'impatto dell'impianto.</p> <p>È necessario sia garantita adeguata accessibilità agli impianti per conferire i rifiuti e per consentire l'accesso al personale ed a tutti i mezzi necessari nelle diverse fasi della vita dell'impianto (anche in fase di emergenza).</p> <p>Diversamente, qualora la localizzazione non sia prevista in aree funzionalmente specializzate (aree industriali) e dotate di tutte le infrastrutture necessarie, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie, è opportuno valutare - per tutte le tipologie impiantistiche - l'eventuale non idoneità di un'area, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il tipo di viabilità che rende possibile l'accesso all'area:<ul style="list-style-type: none"><li>○ accessibilità dai caselli autostradali ed alle ferrovie,</li><li>○ accessibilità da infrastrutture di collegamento senza attraversamento di centri abitati,</li><li>○ accessibilità da infrastrutture di collegamento primario con attraversamento di centri abitati,</li><li>○ accessibilità da infrastrutture di collegamento secondario con attraversamento di centri abitati,</li><li>○ accessibilità da viabilità minore;</li></ul></li><li>• la vocazione del territorio attraversato dalla viabilità di accesso e le destinazioni d'uso attuali e previste;</li><li>• gli eventuali effetti del traffico veicolare in ingresso ed uscita dall'impianto.</li></ul>
-----------------	---

	Nel caso non esistano infrastrutture viarie tali da garantire l'accessibilità all'area, l'eventuale giudizio di non idoneità di un'area dovrà tenere conto delle possibili conseguenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione della nuova viabilità ed al suo esercizio in funzione delle caratteristiche del territorio attraversato.
--	---

All'impianto si accede dalla strada locale via Bastiette (accessibilità da viabilità minore) che si immette, percorrendo circa 50 m in direzione Nord-Ovest, nella S.S. 309 Romea (infrastruttura di collegamento senza attraversamento di centri abitati).

L'accesso avviene mediante un cancello di ampiezza di circa 6 m.

I flussi di traffico connesso alla gestione dall'impianto sono direttamente correlati alle potenzialità impiantistiche intese come quantità massime annue di rifiuti gestiti dall'impianto, pertanto non valutati all'interno del presente documento.

L'autostrada più vicina è la A57, raggiungibile dal casello Casello Venezia-Mestre percorrendo la S.S. 309 Romea o dal Casello Mira-Oriago percorrendo la S.S. 309 Romea e la S.P. 81.

### 3.2.6.6.3 Ambienti di pregio naturalistico o comunque da salvaguardare

<i>Raccomandazioni</i>	<p>Per tutte le tipologie impiantistiche, in relazione alle attività previste ed in considerazione dei seguenti effetti ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe;</li><li>• aumento del traffico sulla rete stradale interessata;</li><li>• contaminazione di risorse idriche sotterranee;</li><li>• contaminazione di risorse idriche superficiali;</li><li>• aumento del grado di disturbo arrecato dall'inquinamento acustico;</li><li>• danni a strutture o disagi alla popolazione o all'ambiente determinati da vibrazioni;</li><li>• disturbo dovuto alla diffusione di odori;</li><li>• incremento dell'inquinamento atmosferico;</li><li>• accumulo di sostanze tossiche nella catena alimentare;</li><li>• dispersione materiali leggeri attorno al sito;</li><li>• danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali;</li><li>• concentrazione di animali molesti nell'area dell'impianto;</li><li>• alterazione del paesaggio (visibilità);</li><li>• eliminazione o alterazione di ecosistemi;</li></ul> <p>le Province e la Città metropolitana di Venezia potranno individuare aree, anche non comprese tra quelle tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o disciplinate con finalità di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale, che presentino elementi di</p>
------------------------	--



	<p>interesse naturalistico o tali da farle rientrare tra quelle individuate dal D.Lgs. 228/2001, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• presenza di specie rare da tutelare;</li><li>• presenza di endemismi;</li><li>• presenza di ecosistemi rari, integri o complessi;</li><li>• presenza di avifauna nidificante o di passo;</li><li>• pregio estetico;</li><li>• potenzialità di recupero come area di pregio;</li><li>• fruibilità dell'area;</li><li>• aree con specifico interesse agrituristico;</li></ul> <p>da salvaguardare e da indicare come non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero.</p> <p>Il giudizio di non idoneità potrà essere dato anche considerando effetti negativi secondari, come ad esempio la realizzazione delle infrastrutture di servizio o delle opere di adeguamento necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.</p>
--	--

Il sito di indagine **ricade nell'area soggetta a raccomandazioni** per gli ambienti di pregio naturalistico o da salvaguardare in quanto

Il sito di indagine, come individuato dalla Tavola 13-1.3 del PRG del Comune di Mira, ricade in una **Zona F – parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale**, sottocategoria **7.5 – Parco di S. Ilario: zone soggette a bonifica e riqualificazione ambientale** destinata ad interventi di riqualificazione e/o bonifica finalizzati al **recupero delle aree nel contesto ambientale** ed ad una loro **fruizione per attività ricreative all'aperto** (art. 20, comma 7, delle NTA del PRG del Comune di Mira).

Una piccola porzione a Nord-Ovest della superficie di indagine ricade in una **Zona E – zona agricola**, sottocategoria **2.1 – paesaggio rurale tutelato**, quale zona agricola di primaria importanza per la funzione agricola produttiva che si caratterizzano per i particolari valori ambientali presenti o per la particolare posizione di vicinanza ad aree di interesse storico ed ambientale, pertanto potenzialmente sottoposta ai dettami del D.Lgs. 228/2001 recante *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

L'area di indagine è inoltre individuata essere un'area di interesse paesistico-ambientale del Piano d'area della laguna e dell'area veneziana (P.A.L.A.V.) (art. 10.3 delle NTA del PAT del Comune di Mira).

Entro la superficie di indagine è presente un'area boscata, quale **foresta ad alto valore naturalistico** del sistema del suolo agroforestale e sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale, ai sensi dell'art 14 della L.R. n. 52 del 13/09/1978.


Per queste caratteristiche si ritiene che l'area di indagine **ricade all'interno di aree sottoposte a raccomandazioni per gli ambienti di pregio naturalistico o comunque da salvaguardare.**

Entro la superficie di indagine è presente un'area boscata, quale **foresta ad alto valore naturalistico** del sistema del suolo agroforestale, ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13/09/1978 n. 52 (Immagine 62).

#### 3.2.6.6.4 Siti soggetti ad erosione

<i>Raccomandazioni</i>	<p>Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province e la Città metropolitana di Venezia possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.</p> <p>Tali fasce dovranno essere tali da garantire la sicurezza dell'impianto fino alla cessazione di ogni potenziale pericolo. In particolare, per quanto riguarda le discariche, la fascia di protezione contro i fenomeni erosivi dovrebbe garantire l'integrità del sito; per tale fascia la progettazione deve prevedere tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il verificarsi di fenomeni erosivi di rilievo. Inoltre il Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009 e s.m.i.) individua negli Indirizzi di Piano alla Fig. 2.4 i territori comunali soggetti ad erosività dei terreni legati all'intensità delle precipitazioni, da tenere in considerazione in relazione alla valutazione del progetto perché si tratta di aree in cui questo fenomeno può generare conseguenze gravi alla stabilità di suoli e pendii.</p>
------------------------	---

Il sito di indagine non rientra nei territori soggetti ad erosività dei terreni legati all'intensità delle precipitazioni di cui alla Fig. 2.4 degli Indirizzi di Piano del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009 e s.m.i.).




**Immagine 35 – Zone soggette ad erosione , estratta dalla Fig. 2.4 degli Indirizzi di Piano (Allegato A2) del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009 e s.m.i.).**

### 3.2.6.6.5 Siti soggetti a rischio di incendi boschivi

<i>Raccomandazioni</i>	Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi. Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime.
------------------------	---

Il sito di indagine non rientra nei territori soggetti a rischio di incendi boschivi di cui alla Fig. 2.6 degli Indirizzi di Piano del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009 e s.m.i.).



**Immagine 36 – Zone soggette ad incendi boschivi, estratta dalla Fig. 2.6 degli Indirizzi di Piano (Allegato A2) del Piano di Tutela Acque (DCR n. 107/2009 e s.m.i.).**

### 3.2.6.6.6 Grotte ed aree carsiche – art. 4, LR 54/1980

<i>Criteri di esclusione</i>	All'interno delle zone previste dall'art. 4 della L.R. 54/1980 vanno individuate e delimitate le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. All'interno di tali zone le Province, sulla base del censimento del catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto, individuano e delimitano le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. Tali zone sono dichiarate non idonee per qualunque tipologia di impianto.
------------------------------	--

Il sito di indagine **non ricade in aree soggette a vincolo di esclusione** per la presenza di grotte e aree carsiche o di zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere, individuate dal catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto (Immagine 37).




Immagine 37 – Catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto, estratta dal Geoportale WISH (<http://www.catastogrotteveneto.it/Geoportale>)

Raccomandazioni	Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente capoverso va comunque verificata la presenza di criteri progettuali, costruttivi e gestionali tali da minimizzare il suddetto rischio.
-----------------	--

Il sito di indagine ricade in aree soggette a raccomandazioni per la presenza di zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere in quanto seppur l'area non rientra in prossimità di grotte o aree carsiche, dalla consultazione della Fig. 2.2 – *Carta della vulnerabilità della falda freatica della pianura veneta, redatta con la metodologia SINTACS (fonte: Regione del Veneto)* l'area d'indagine rientra in un **grado di vulnerabilità della falda freatica “medio”** (Immagine 20).

### 3.2.7 P.R.T.R.A. – Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

Il D.Lgs. 155/2010, coerentemente con la normativa europea, ai sensi dell'art. 3, comma 1 impone che la valutazione della qualità dell'aria sia effettuata in relazione alla suddivisione del territorio in **zone in base a criteri emissivi e orografici e agglomerati** quali “zone costituite da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti”, come individuati dall'articolo 2 del D.Lgs. 155/2010.

Tenendo conto di quanto previsto in Appendice I al D.Lgs. 155/2010, in Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati come segue:



- **Agglomerato di Venezia**
- **Agglomerato di Treviso**
- **Agglomerato di Padova**
- **Agglomerato di Vicenza**
- **Agglomerato di Verona**

La suddivisione sulla base dei criteri orografici ha definito le seguenti zone:

- **Prealpi Alpi**, definita sulla base degli studi già realizzati da ARPAV inerenti la meteorologia e climatologia tipiche dell'area montuosa della regione considerando l'altitudine di 200 m quale limite entro cui si osserva l'inversione termica. Tale fenomeno si può sviluppare in situazioni atmosferiche stabili con ristagno notturno e rimescolanza diurna, ma anche in condizioni atmosferiche molto stabili con forte e persistente ristagno aerologico. In entrambi i casi si viene a costituire uno strato limite stabile in cui vengono confinati gli inquinanti atmosferici. Sulla base di tali informazioni inerenti il meteoclima, sono stati selezionati i Comuni con altitudine della casa comunale maggiore di 200 m, che si considerano non interessati dal fenomeno dell'inversione termica, e andando così ad individuare la zona collinare e montuosa della regione. L'analisi dei dati emissivi comunali ha inoltre evidenziato un minor contributo da ciascun macrosettore, rispetto ai valori di emissione dei Comuni delle altre zone. Tale zona è caratterizzata da uno stato della qualità dell'aria buono (ad esclusione del parametro "ozono" durante il periodo estivo).
- **Fondovalle**, zona interna alla zona **Prealpi Alpi** e coincidente con l'area orografica della "Val Belluna" quale porzione di territorio in provincia di Belluno definita da un'altitudine inferiore all'isolina dei 600 m. L'area orografica della Val Belluna, si caratterizza come critica dal punto di vista del meteoclima, in base all'osservazione dai dati dei profili termici verticali in situazioni molto stabili. In tal caso l'inversione termica assume carattere persistente, impedendo o limitando la dispersione degli inquinanti fino ad uno strato di 600 m. Il fondovalle è caratterizzato da forte raffreddamento, con venti deboli che favoriscono lo sviluppo di foschie e il ristagno delle masse d'aria.

La suddivisione effettuata considerando il criterio della densità emissiva comunale, utilizzando i dati delle emissioni dell'inventario INEMAR 201528 e la formula di Leeuw derivata da letteratura<sup>1</sup>, ha individuato aree a differente criticità a seconda che il valore di densità emissiva comunale fosse inferiore o superiore a 6 tonnellate/anno km<sup>2</sup>, che rappresenta la mediana regionale della densità emissiva calcolata considerando tutti i Comuni del Veneto. Tale valore costituisce dunque il discriminante tra le zone a minore e maggiore criticità in relazione allo stato della qualità dell'aria. Vengono definite le seguenti zone:

- **Zona Costiera e Colli**, zona centrale del Veneto a maggiore densità emissiva e di un'altra zona, a minore densità emissiva, comprendente la fascia costiera e il Polesine, come precedentemente individuate dalla zonizzazione approvata con DGRV 2130/2012;

---

<sup>1</sup> formula di Leeuw:  $\text{densità emissiva comunale} = \frac{\sum \text{emissioni (100\% PM}_{10}, 50\% \text{ NO}_x, 50\% \text{ SO}_2, 50\% \text{ NH}_3, 20\% \text{ COV})}{\text{superficie comunale}}$

- **Zona Pedemontana**, zona di gradiente delle concentrazioni di PM<sub>10</sub>, inquinante più critico per il Veneto, corrispondente alla fascia pedemontana, ovvero alla zona di passaggio tra l'area di montagna e quella di pianura soggetta al superamento del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub>. Tale zona è stata individuata utilizzando anche i dati di concentrazione di PM<sub>10</sub> stimati con il criterio della densità emissiva unita al modello SPIAIR;
- **Pianura**, nella quale ricadono i restanti comuni.

La vigente zonizzazione della qualità dell'aria in vigore dal gennaio 2021 è visibile nell'Immagine 38.




Immagine 38 – Zonizzazione del Veneto ai sensi del D.Lgs. 155/2010 per la qualità dell'aria in vigore dal 2021 con dati identificativi e caratterizzanti di ogni zona, estratta dalla Figura 6.1 e dalla Tabella 6.2 del P.R.T.R.A. (2025)

L'area in esame rientra nel territorio comunale di Mira (VE) ed è ricompresa nell'**Agglomerato IT0517 di Venezia** quale area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente una popolazione di 393.122 abitanti (2019) e una densità di popolazione di 618 abitante/km<sup>2</sup>.

Dalla valutazione condotta da ARPAV sul quinquennio 2018-2022 per la zona IT0517 in merito ai superamenti dei valori limite/obiettivo per inquinante, riportata nell'Immagine 39, si rinviene per l'Agglomerato IT0517 di Venezia il **superamento dei limiti giornalieri** per il **PM<sub>10</sub>**, il **B(a)P** e l'**ozono**.

Zone	Quadro sinottico dei superamenti per inquinante per zona										
	CO	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub> limite giorno	NO <sub>2</sub> limite anno	PM10 limite anno	PM10 limite giorno	PM2.5	B(a)P	Benzene	Elem. in tracce	Ozono
Agglomerato di Venezia											
Agglomerato di Treviso											
Agglomerato di Padova											
Agglomerato di Vicenza											
Agglomerato di Verona											
Zona Pianura											
Zona Costiera e Colli											
Zona Pedemontana											
Zona Alpi e Prealpi											
Zona Fondovalle											

Immagine 39 – Quadro sinottico dei superamenti dei valori limite/obiettivo per zona e per inquinante, tratta dalla Tabella 6.16 del P.R.T.R.A.

Le linee di azione del P.R.T.R.A. sono focalizzate sulla riduzione emissiva del particolato atmosferico e dei suoi precursori, principalmente gli ossidi di azoto e l'ammoniaca. In particolare, le misure di piano si concentreranno sul traffico veicolare, responsabile della maggior parte delle emissioni di ossidi di azoto, sul riscaldamento domestico, in particolare quello legato all'uso delle biomasse, che è responsabile di una quota molto significativa di emissioni di particolato primario e di benzo(a)pirene, e sull'agrozoootecnia, principale sorgente di ammoniaca, precursore del particolato secondario. L'ozono (O<sub>3</sub>) è anch'esso un inquinante secondario, legato a reazioni fotochimiche; pertanto, è possibile agire soltanto sui suoi precursori.

La rete di monitoraggio per la misurazione delle concentrazioni degli agenti inquinanti nell'aria di ARPAV è composta da 43 stazioni di misura di diversa tipologia: traffico, industriale, fondo urbano e fondo rurale, dislocate su tutto il territorio regionale.

Per ogni centralina della rete aria vengono riportati gli indicatori di legge, calcolati su base oraria o giornaliera, al termine del processo di validazione da parte dei tecnici Arpav. Lo storico dei dati validati Arpav è disponibile da ottobre 2010.

Per le stazioni che controllano contemporaneamente ozono ( $O_3$ ),  $PM_{10}$  e biossido di azoto ( $NO_2$ ), viene inoltre calcolato l'indice di qualità dell'aria (IQA), che fornisce un giudizio sintetico complessivo del livello di qualità dell'aria e che tiene conto dei livelli in aria ambiente dei tre inquinanti menzionati.

Il Dipartimento provinciale di Venezia di ARPAV ha effettuato dal 07.04.2023 al 08.04.2024 una campagna di monitoraggio per la qualità dell'aria nel Comune di Mira mediante stazione mobile situata nel deposito comunale di via G. F. d'Acquapendente a Mira.

L'area monitorata è di tipologia "fondo urbano", ossia il sito di monitoraggio è rappresentativo di area vasta e non direttamente influenzato da specifiche fonti emmissive. Tale stazione distava circa 3,6 km in direzione Ovest-Nord-Ovest dall'impianto della ditta V.R.M. S.R.L. e ha ottenuto i seguenti risultati:

- Inquinanti non critici: il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il biossido di azoto, il benzene ed i metalli non risultano critici nel sito considerato.
- Inquinanti critici: risultano parametri critici a Mira, come in buona parte del territorio provinciale, l'ozono, il benzo(a)pirene ed il  $PM_{10}$ .
- Per l'ozono, ci sono state 39 giornate di superamento dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana. La concentrazione media annuale di benzo(a)pirene è risultata pari a  $1,3 \text{ ng/m}^3$ , superiore al valore obiettivo di  $1 \text{ ng/m}^3$

Per il  $PM_{10}$ , ci sono stati in un anno 67 giorni di superamento del valore limite giornaliero, superiori quindi ai 35 giorni consentiti. La media annuale è stata pari a  $36 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ , inferiore al valore limite annuale di  $40 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ .

In termini meteorologici, nel corso di entrambe le campagne si evidenziano condizioni in prevalenza abbastanza dispersive (intorno, rispettivamente, al 77% e 56% dei casi). Nel periodo estivo, inoltre, emergono condizioni poco favorevoli alla formazione di ozono in circa il 71% dei giorni di monitoraggio.

L'adozione da parte di ARPAV dell'indice sintetico di qualità dell'aria, basato sull'andamento delle concentrazioni di  $PM_{10}$ , biossido di azoto e ozono, permette di evidenziare che nel 58,2% delle giornate di monitoraggio eseguite a Mira la qualità dell'aria è stata giudicata accettabile, nel 18,5% mediocre, nel 9,2% buona, nel 4,9% scadente e nel 3,3% pessima.

Le classi "buona" e "accettabile" informano che per nessuno dei tre inquinanti vi sono stati superamenti dei relativi indicatori di legge e che quindi non vi sono criticità legate alla qualità dell'aria nella stazione esaminata. Le classi "Mediocre", "Scadente" e "Pessima" indicano che almeno uno dei tre inquinanti considerati ha superato il relativo indicatore di legge. In questo caso la gravità del superamento determina il giudizio assegnato; quindi, è possibile distinguere situazioni di moderato superamento da situazioni significativamente più critiche.






Immagine 40 – Indice di qualità dell'aria – Campagna di Mira effettuata da ARPAV dal 07.04.2023 al 08.04.2024 (<https://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia/aria/dap-venezia-campagne-di-monitoraggio-qualita/comune-di-mira>). dati riferiti a 347 giorni complessivi di misura.

### 3.2.8 P.A.L.A.V. – Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (P.A.L.A.V.) interessa i territori dei Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.

Nel proprio ambito il piano di area individua direttive, prescrizioni e vincoli inerenti i seguenti sistemi:

1. Sistema ambientale lagunare e litoraneo;
2. Sistema ambientale della terraferma;
3. Sistema dei beni storico culturali;
4. Unità del paesaggio agrario;
5. Sistema insediativo e produttivo;
6. Sistema relazionale;
7. Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

Il P.A.L.A.V. è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione.
- b. Elaborati grafici di progetto:
  - Tav. n. 1 (fogli n. 4) (scala 1:50000) Sistemi e ambiti di progetto;
  - Tav. n. 2 (fogli n. 57) (scala 1:10000) Sistemi e ambiti di progetto.
- c. Norme Tecniche di Attuazione, contenenti:

- le direttive da osservare nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici;
  - il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli enti locali.
- d. Sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi di materiali, sistemazioni a verde, ecc.

Nel seguito si analizzano i contenuti riportati negli elaborati grafici inerenti al sito di indagine.

### **3.2.8.1    *Tavola 1 - Sistema e ambiti di progetto (scala 1:50000)***

Dalla consultazione della Tavola 1-2 - Sistema e ambiti di progetto (Immagine 41), il sito di indagine ricade all'interno di:

- un'area di interesse paesistico-ambientale (art. 21 delle N.T.A. del P.A.L.A.V.);
- area a rischio idraulico (art. 31);
- ambito agrario con basso grado di polverizzazione aziendale con presenza di siepi ed alberature (art. 37).

Per tali aree si riportano i rispettivi articoli delle N.T.A. del P.A.L.A.V.:

#### ***Articolo 21 Aree di interesse paesistico-ambientale.***

##### ***a) Aree di interesse paesistico-ambientale.***

###### ***Direttive***

*Le aree di interesse paesistico-ambientale, come individuate negli elaborati grafici di progetto, costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive C.E.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.*

*I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:*

- *individuano le aree di recente bonifica di affaccio lagunare da destinare al lagunaggio e alla formazione di laghi e/o paludi, anche a scopi ricreativi e/o produttivi di acquacoltura. Tali interventi sono in ogni caso subordinati all'approvazione, da parte delle autorità competenti, di specifici progetti di intervento che ne verifichino il corretto inserimento ambientale e la compatibilità idraulica;*
- *predispongono, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;*

- identificano e salvaguardano sia gli edifici che il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiariche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);
- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide, ecc.) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboreo-arbustive, lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che permetta la ricostruzione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna, etc;
- al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e didattico - culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento di emergenze storico - naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare ad attività di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed intervengono con appositi strumenti attuativi. finalizzati alla riqualificazione dei luoghi, e all'eliminazione degli elementi detrattori; gli interventi previsti sono soggetti alle disposizioni di cui al successivo punto b) del presente articolo;
- definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

*In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento vanno previsti interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree-arbustive.*

[omiss.]

### **Prescrizioni e vincoli**

*Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. La ricomposizione ambientale delle cave, come previsto ai sensi della legislazione vigente in materia, deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e per il rimpinguamento delle falde.*

[omiss.]

*Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nel rispetto di quanto stabilito in materia nelle direttive del presente articolo.*

*Sono consentiti interventi eco-tecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque da sversare in laguna con processi di fitodepurazione, che richiedono interventi per la realizzazione di siti predisposti per il trattamento delle acque, anche di risulta dei depuratori, consistenti in movimenti di terra, realizzazione di argini e relative stazioni di pompaggio.*

*[omiss.]*

*Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche della zona; è fatto salvo, comunque, quanto previsto al comma 2 della lettera a) delle direttive del presente articolo.*

*Qualora i Comuni debbano prevedere nuove zone di espansione la localizzazione di esse non deve interessare aree di interesse paesistico-ambientale, salvo che, per limitate espansioni ad uso residenziale, turistico e per servizi, purché tale espansione sia individuabile esclusivamente all'interno di tali aree, nonché previa comprovata motivazione e predisposizione delle integrazioni richieste alla lettera b) del presente articolo.*

*Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o percorsi rurali.*

*Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive della lettera a) del presente articolo, sono vietati interventi di nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente o per attraversamenti dell'area indispensabili alla continuità delle reti sul territorio. Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione e ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici, nel rispetto della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15. Gli interventi consentiti devono comunque essere realizzati nello stretto rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione rurale propria dei luoghi.*

*Per gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, già approvate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987 n. 11 alla data di approvazione del presente piano di area, si applica, in ogni caso, la normativa di cui alla lettera b) del presente articolo.*

*Per tutte le opere relative ad infrastrutture viarie, energetiche e ferroviarie di livello sovracomunale, come previste dalla strumentazione regionale e provinciale, nonché per le strutture connesse, deve essere presentato, contestualmente al progetto di costruzione, un apposito studio che, oltre a quanto previsto ai sensi dell'articolo 54 delle presenti norme, verifichi l'impossibilità di individuare tracciati ricadenti all'esterno delle aree di cui al presente articolo o dimostri che ogni altra soluzione sarebbe di maggior impatto naturalistico-ambientale.*



***b) Aree di interesse paesistico ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area.***

***Direttive***

*I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sottopongono le aree individuate negli elaborati grafici di progetto come aree con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate, relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, ad una specifica disciplina che garantisca la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto: in particolare, deve essere verificata la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con l'ambiente naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi aperti e delle sistemazioni a verde degli spazi scoperti.*

***Prescrizioni e vincoli***

*Finché i Comuni non provvedono ai sensi del precedente comma, nelle aree di cui alla presente lettera b), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica vigente relativamente alle zone di completamento e per servizi e ai piani attuativi vigenti alla data di approvazione del presente piano di area, nonché quanto previsto al diciassettesimo comma del presente articolo.*

*Tutti gli interventi di cui al comma precedente sono subordinati a un'adeguata progettazione delle opere e delle aree circostanti in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale.*

*Nelle aree residenziali e produttive di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, comprese nelle aree di interesse paesistico-ambientale, i nuovi piani attuativi devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni degli scoperti.*

***Articolo 31 Aree a rischio idraulico.***

***Direttive***

*Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, sentiti i Consorzi di bonifica, verificano le perimetrazioni delle aree a rischio idraulico, come individuate negli elaborati grafici di progetto a scala 1:50000 e dettano norme specifiche al fine di rimuovere le situazioni di fatto che impediscono la totale sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso delle acque, ponendo i necessari presidi che evitino, o quanto meno limitino, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità ed avversità atmosferiche.*

*I Comuni, in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica al presente piano di area, tengono conto delle suddette indicazioni.*

***Prescrizioni e vincoli***

*Non è consentita l'apertura di nuove cave e discariche, ad eccezione di quelle per inerti; sono altresì vietati quegli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità.*

*Nella previsione di nuovi interventi e nelle opere di sistemazione degli spazi esterni devono essere adottate soluzioni idonee a garantire la migliore permeabilità delle superfici urbanizzate, evitando la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini della viabilità.*

### **Articolo 37 Unità del paesaggio agrario.**

*Il piano di area tutela il paesaggio agrario salvaguardandone sia i valori paesaggistico-ambientali che l'aspetto produttivo e sociale.*

*Il presente piano di area riconosce l'esistenza di diversi paesaggi agrari, individuati negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000, allo scopo di preservare le caratteristiche più significative e li definisce:*

- *ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale;*
- *ambito agrario di antica trasformazione con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana;*
- *ambito agrario con basso grado di polverizzazione aziendale con presenza di siepi e alberature;*
- *ambito agrario delle bonifiche recenti con basso grado di polverizzazione aziendale;*
- *ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare;*
- *ambito agrario litoraneo delle bonifiche recenti;*
- *ambito ad agricoltura specializzata orticola;*
- *ambito agrario suburbano della terraferma veneziana.*

### **Direttive**

*All'interno dei suddetti paesaggi agrari l'edificazione è regolamentata, ai sensi della legislazione vigente in materia, dalla strumentazione urbanistica di livello comunale, purché non in contrasto con quanto disposto dalle presenti norme.*

*Le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, verificano le presenti individuazioni anche integrandole e disciplinano nel dettaglio le singole tipologie.*

*I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, tenuto conto di quanto disposto in materia dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, dettano norme volte alla tutela e alla riqualificazione del paesaggio agrario e degli elementi permanenti che lo caratterizzano, quali il patrimonio arboreo ed arbustivo nonché la rete idrografica e viaria minore.*

*Il comune di Chioggia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvede all'individuazione e alla perimetrazione del "parco degli orti di Chioggia". In tale ambito interviene con apposito piano, finalizzato alla valorizzazione ed alla tutela del paesaggio agrario degli orti e delle strutture ad esso connesse, mediante la predisposizione di un'apposita disciplina sugli annessi rustici*

di servizio all'orticoltura tipici della zona e la previsione di percorsi ciclopeditoni lungo i vecchi sentieri di servizio agli orti.

Le aree relitte e le pertinenze pubbliche di bonifica e di irrigazione del territorio rurale, individuate ai sensi della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni, per le quali non sia possibile la loro destinazione alla ricomposizione fondiaria, o l'utilizzazione ai fini manutentori ed in conformità alle vigenti disposizioni di polizia idraulica e delle servitù di rispetto; devono essere destinate alla formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustivi, da realizzarsi attraverso specifiche normative di piani regolatori generali, le quali devono prevedere l'impianto compensativo in caso di interventi di trasformazione dell'assetto idraulico-morfologico del territorio.

I Comuni ed i Consorzi di bonifica, per quanto di competenza, tutelano le alberate significative individuate negli elaborati grafici di progetto in scala 1:50000 e provvedono, in sede di piano regolatore generale o loro varianti, a censirne eventuali altre significative; ne favoriscono il reimpianto soprattutto lungo i corsi d'acqua da riqualificare, il reticolato romano, le aree di bonifica, le fasce fluviali, nonché lungo il perimetro perilagunare.

Favoriscono, altresì, il reimpianto delle siepi nelle fasce di rispetto delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e a delimitazione delle aree coltivate.

Nell'elenco allegato alle presenti norme sono individuate le specie da utilizzare, preferibilmente, per la costituzione di siepi e di alberature nell'ambiente rurale, nelle aree relitte e pertinenze pubbliche di bonifica.

### **Prescrizioni e vincoli**

I progetti di opere pubbliche la cui realizzazione comporti rilevanti impatti detrattori sul paesaggio agrario, devono prevedere gli interventi necessari per la mitigazione visiva.

Nell'ambito agrario con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana è vietata la manomissione delle baulature dei campi.



Immagine 41 – Tavola 1-2 - Sistema e ambiti di progetto del P.A.L.A.V.

### 3.2.8.2 Tavola 2 - Sistema e ambiti di progetto (scala 1:10000)

Il sito di indagine ricade nello specifico in un'area di interesse paesistico-ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal P.A.L.A.V., normata dall'art. 21, lettera b (riportato al precedente capitolo) delle N.T. del P.A.L.A.V..




Immagine 42 – Unione della Tavola 2-31 - Sistema e ambiti di progetto - Mira Taglio e della Tavola 2-32 - Sistema e ambiti di progetto – Malcontenta, P.A.L.A.V.



### 3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO METROPOLITANO

#### 3.3.2 P.T.G.M. – Piano Territoriale Generale Metropolitano

##### 3.3.2.1 QC - Tavola A Microrilievo

Il territorio in cui è ubicata l'area di indagine presenta un'elevazione di 0÷4 m s.l.m..



Immagine 43 – QC - Tavola A *Microrilievo*, estratta dal PTGM

##### 3.3.2.2 QC - Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali

L'area di indagine è situata all'interno del bacino idrografico della "Laguna di Venezia" e non rientra nelle aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali.




Immagine 44 – QC - Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali, estratta dal PTGM

### 3.3.2.3 QC - Tavola C Rischio idraulico per esondazione

L'area di indagine rientra nel territorio di pertinenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e non ricade all'interno di un'area allagata nel periodo 2012-2019.




Immagine 45 – QC - Tavola C Rischio idraulico per esondazione, estratta dal PTGM

### 3.3.2.4 QC - Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000

L'area di indagine è ubicata nei pressi dei Siti ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" appartenenti alla Rete Natura 2000 e localizzati alla distanza di circa 1,5 km in direzione Sud-Est.






Immagine 46 – QC - Tavola E *Aree naturali protette e aree Natura 2000*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.5 QC - Tavola F *Rete Ecologica*

L'area di indagine è ubicata nei pressi di:

- un corridoio ecologico che si sviluppa entro l'Idrovia Padova-Venezia, situata a circa 750 m in direzione Sud;
- l'area nucleo della Laguna di Venezia, situata a circa 1,5 km in direzione Sud-Est.

Nel territorio situato immediatamente a Nord-Ovest dell'area di impianto viene individuato un corridoio ecologico di Progetto della Rete Ecologica della Provincia di Venezia (DGP 2004/300 del 26/10/2004) per la formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della biodiversità.




Immagine 47 – QC - Tavola F *Rete Ecologica*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.6 QC - Tavola H *Carta della salinità dei suoli*

Nell'area di indagine il **livello di salinità del suolo** è classificato essere **basso**.




Immagine 48 – QC - Tavola H *Carta della salinità dei suoli*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.7 QC - Tavola I *Beni culturali e del paesaggio*

L'area ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e identificata come **zona di interesse archeologico**.

Alla distanza di circa 170 m in direzione Sud-Ovest è localizzato un bene immobile.




Immagine 49 – QC - Tavola I *Beni culturali e del paesaggio*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.8 QC - Tavola L *Carta delle unità del paesaggio antico geo-archeologico*

L'area di indagine ricade all'interno dell'unità geo-archeologica **E Naviglio Brenta – Bacchiglione**.

A poche decine di metri a Nord dell'area è individuata la presenza di un sito archeologico di tipo insediativo dell'età romana, mentre a Sud-Est è ipotizzata la presenza della strada perilagunare via Popilia.






Immagine 50 – QC - Tavola L. Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico, estratta dal PTGM

### 3.3.2.9 QC - Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale

L'area di indagine è individuata come **area per servizi**.




Immagine 51 – QC - Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale, estratta dal PTGM

### 3.3.2.10 QC - Tavola O Infrastrutture esistenti

Via Bastiette, quale strada di accesso all'area di indagine, si immette nella S.S. 309 *Romea*, appartenente alla Rete principale extraurbana.




Immagine 52 – QC - Tavola O *Infrastrutture esistenti*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.11 Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

L'area di indagine è sottoposta ai sensi del **D.Lgs. 42/2004** a:

- **vincolo paesaggistico**;
- **vincolo paesaggistico** per la presenza di una **zona boscata** interna all'area di indagine, in prossimità al confine con la S.S. 309 *Romea*;
- **vincolo archeologico**.

L'area di indagine ricade nell'**Ambito di parco o per l'istituzione di parco naturale ed archeologico ed a tutela paesaggistica e ambiti naturalistici di livello regionale**.

Alla distanza di circa 180 m in direzione Nord-Ovest è individuata la presenza di un elettrodotto aereo.




Immagine 53 – Tavola 1-2 *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.12 Tavola 2-2 *Carta delle fragilità*

L'area di indagine è individuata quale **sito inquinato** in cui è presente una **discarica**. È individuata la presenza di un elettrodotto aereo da 220 kV a circa 180 m a Nord-Ovest.

Nell'intorno si individuano inoltre aree soggette ad allagamenti e paleoalvei.






Immagine 54 – Tavola 2-2 *Carta delle fragilità*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.13 Tavola 3-2 Sistema ambientale

L'area di indagine è individuata come **sito da recuperare/recuperato**, con presenza di una **macchia boscata** interna all'area di indagine, in prossimità al confine con la S.S. 309 *Romea*, quali elementi rilevanti per l'assetto ambientale della rete ecologica.






Immagine 55 – Tavola 3-2 *Sistema ambientale*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.14 Tavola 4-2 *Sistema insediativo-infrastrutturale*

L'area di indagine è individuata come **area per servizi**.

La S.S. 309 *Romea* (nel tratto Venezia - Marghera, Mira, Campagna Lupia), situata al confine Nord-Ovest dell'area, è identificata come viabilità esistente da riqualificare afferente al sistema del Corridoio V di importanza per il sistema commerciale.




Immagine 56 – Tavola 4-2 *Sistema insediativo-infrastrutturale*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.15 Tavola 5-2 *Sistema del paesaggio*

L'area di indagine è inserita all'interno del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" (Ecosistema della Laguna Veneziana – D.M. 01/08/1985). Il paesaggio è di tipo rurale con presenza di colture orticole in direzione Sud-Est.

Si rinviene la presenza di una **zona boscata** interna all'area di indagine, in prossimità al confine con la S.S. 309 *Romea*.




Immagine 57 – Tavola 5-2 *Sistema del paesaggio*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.16 Tavola II Sistema Viabilistico

A circa 1,2 km in direzione Sud-Ovest dall'area di indagine è prevista la realizzazione del nuovo Asse Plurimodale costituito da infrastrutture di tipo stradale, per reti tecnologiche e collegamenti ferroviari ed idroviari, nell'ambito del PRUSST della Riviera del Brenta.

Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto L'intervento stradale prevede la realizzazione di un asse viario con standard tipo IV° CNR 78/80 (carreggiata 10,5 m) nel tratto di connessione della S.S. 309 "Romea" nel Comune di Mira con la zona industriale di Padova, prevedendo due connessioni intermedie con la viabilità provinciale in corrispondenza della località Sanbruson e del Comune di Fossò.



Le analisi di traffico condotte durante la progettazione preliminare hanno individuato le ripercussioni sul sistema dei trasporti del bacino dell'idrovia. In particolare è emerso un decogestimento sulla rete complessiva, espresso in termini di aumento delle velocità medie e diminuzione delle percorrenze chilometriche, con effetti ancora più significativi per alcune reti viarie di particolare interesse come la SR11 "Padana Superiore".




Immagine 58 – Tavola II *Sistema Viabilistico*, estratta dal PTGM

### 3.3.2.17 Tavola V Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici

Si segnala la presenza di un itinerario secondario della rete fruitiva lungo via Bastie, a circa 150 m a Sud-Ovest dell'area d'indagine. Tale itinerario è individuato dal PTGM dall'analisi della rete ciclabile di livello provinciale, dalla individuazione dei percorsi turistici (itinerari enogastronomici, itinerari letterari, etc.) e dalla necessità di collegamento intercomunale degli elementi storico-culturale, ambientale e di servizio al sistema insediativo.




Immagine 59 – Tavola V *Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici*, estratta dal PTGM



### 3.4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO COMUNALE

#### 3.4.2 P.R.G. – Piano Regolatore Generale del Comune di Mira

Il PRG è lo strumento mediante il quale l'amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio del proprio territorio comunale.

Il PRG del Comune di Mira è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1615 del 20.03.1992 e successiva Trasposizione cartografica, informatica e riconferma dei vincoli D.C.C. n° 48 del 10.04.2002 (Esecutiva dal 09.06.2002).

Il Piano Regolatore Generale Vigente, valido a tutti gli effetti di legge, è quello depositato presso il Settore 3 Governo del Territorio.

##### 3.4.2.1 Tavola 13-1.3 – Intero Territorio

L'area di indagine è identificata dalla Tavola 13-1.3 – *Intero Territorio* del PRG del Comune di Mira (Immagine 60) come **Zona F – parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale**, sottocategoria **7.5 – Parco di S. Ilario: zone soggette a bonifica e riqualificazione ambientale**.

Tale area è normata dall'art. 20, nello specifico al comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), riportato nel seguito:

#### **ART. 20 - SPAZI AD USO PUBBLICO ED ATTIVITA' COLLETTIVE**

*In queste zone il piano si attua attraverso strumento urbanistico attuativo o per intervento edilizio diretto.*

*Nelle zone ove è previsto lo strumento urbanistico attuativo, così individuate dalle Tavole di Progetto, in attesa della loro utilizzazione nei modi e nelle forme previste dal P.R.G. è ammessa la normale gestione dei fondi ai fini culturali.*

*Non sono ammessi, per altro, discariche, depositi d'auto, attività industriali, artigianali di produzione o scarichi di relitti di qualsiasi specie e tipo.*

*Sugli edifici esistenti sono ammesse solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione come definite al precedente Art. 3; gli interventi possono essere autorizzati solo per costruzioni ad uso residenziale e solo ai fini di assicurare l'igiene, la sicurezza e l'abitabilità agli utenti dell'edificio.*

*Per gli interventi previsti al comma precedente, il rilascio della autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione con la quale il concessionario si impegna a rinunciare, in caso di esproprio, al maggior valore che l'immobile assume a seguito delle opere manutentive.*

*[omiss.]*

## **7 - PARCO DI S.ILARIO**

*Tali zone sono destinate alla realizzazione del "Parco di S. Ilario".*

*Tale Parco è costituito da un insieme articolato di sottozone con destinazioni e caratteri particolari e pertanto subordinate a norme specifiche. Tali sottozone sono:*

- F7.2 – Parco di S. Ilario: Zone umide e canneti
- F7.4 – Parco di S. Ilario: Verde pubblico a basso impatto ambientale
- F7.5 – Parco di S. Ilario: zone soggette a bonifica e riqualificazione ambientale
- F7.6 – Parco di S. Ilario: Oasi naturalistiche
- F7.7 – Parco di S. Ilario: Laguna viva
- F7.8 – Parco di S. Ilario: Barene

*Tutte le zone F7 sono comprese negli ambiti delle "Aree strategiche per lo sviluppo del Parco" e pertanto dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni e prescrizioni previste per tali ambiti e contenute nelle relative schede allegate alle presenti norme per farne parte integrante.*

*Le zone F7 sono destinate alla realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse generale.*

*L'Amministrazione può convenire, previo stipula di convenzione, l'esecuzione e la gestione degli interventi previsti da parte di privati e loro associazioni, anche parzialmente, a condizione che sia adeguatamente garantito nella forma e nella sostanza il perseguimento delle finalità proprie della zona.*

### **Zona F 7.5 – Parco di S. Ilario: zone soggette a bonifica e riqualificazione ambientale**

*Le zone denominate "Parco di S. Ilario: zone soggette a bonifica e riqualificazione ambientale", così come individuate nelle tavole di progetto del PRG, riguardanti due discariche industriali dismesse e una zona utilizzata ad impianti per la distribuzione del gasmetano, sono destinate ad interventi di riqualificazione e/o bonifica finalizzati al recupero delle aree nel contesto ambientale ed ad una loro fruizione per attività ricreative all'aperto.*


*Sono vietate:*

- a) nuove edificazioni;
- b) il deposito di materiali
- c) interventi d'impermeabilizzazione del terreno;
- d) movimenti di terreno e scavi con l'esclusione di quelli destinati alla bonifica e riqualificazione ambientale.

*Gli interventi di bonifica ambientale dovranno attenersi alle indicazioni e prescrizioni delle autorità competenti.*

*Gli interventi di riqualificazione ambientale dovranno essere attuati attraverso l'utilizzo di specie vegetali autoctone ed eventuali movimenti di terreno. All'interno delle zone, una volta bonificate, possono essere predisposti sentieri per uso scientifico e didattico naturalistico e installati manufatti al servizio delle aree verdi finalizzati alla manutenzione, alla vigilanza e a supporto alle attività consentite quali punti*

*d'osservazione, approdi, cavane, piccoli chioschi aperti con funzioni d'informazione, sosta, riparo, picnic, servizi igienici, piccoli depositi attrezzi tettoie aperte, panchine, tavoli, segnaletica, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali.*



VENETA RAW MATERIAL S.R.L.




Immagine 60 – TAVOLA 13-1.3 – INTERO TERRITORIO del PRG approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n° 1615 del 20.03.1992 e successiva Trasposizione cartografica, informatica e riconferma dei vincoli D.C.C. n° 48 del 10.04.2002 (Esecutiva dal 09.06.2002)



### 3.4.3 P.A.T. – Piano di Assetto del Territorio

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), come definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili. Il PAT del Comune di Mira, soggetto all'approvazione mediante procedura concertata tra Comune e Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, determina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale.

Detto Piano inoltre:

- verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- disciplina le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, secondo le modalità indicate nello specifico atto d'indirizzo;
- detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP/PTGM);
- detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
- assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
- determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione;
- detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive in relazione alle specificità territoriali del comune;
- individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche;
- individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;



- stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

Il Piano di Assetto del Territorio si compone dei seguenti documenti:

#### ATTI AMMINISTRATIVI DEL PIANO

- DELIBERA DI ADOZIONE DEL PIANO
- Altri atti:
  - o D.G.C. n° 94/2023 – Presa atto e condivisione degli elaborati grafici e descrittivi di progetto
  - o D.G.C. n° 69/2019 – Approvazione documento di indirizzo e avvio percorso partecipativo
  - o D.G.C. n° 252/2017 – Indirizzi inerenti il processo copianificatorio
  - o D.G.C. n° 232/2010 – Conclusione fase di concertazione e stesura piano
  - o D.G.C. n° 42/2009 – Adozione del Documento Preliminare (Documento preliminare)

#### ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO:

- Elab. 01 | T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – NORD
- Elab. 02 | T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – SUD
- Elab. 03 | T01B Carta dei vincoli della pianificazione sovraordinata – NORD
- Elab. 04 | T01B Carta dei vincoli della pianificazione sovraordinata – SUD
- Elab. 05 | T02 Carta delle invarianti – NORD
- Elab. 06 | T02 Carta delle invarianti – SUD
- Elab. 07 | T03 Carta delle fragilità – NORD
- Elab. 08 | T03 Carta delle fragilità – SUD
- Elab. 09 | T04 Carta della trasformabilità NORD
- Elab. 10 | T04 Carta della trasformabilità SUD
- Elab. 11 | T04.1 Carta della trasformabilità – Infrastrutture viarie e mobilità lenta – NORD
- Elab. 12 | T04.1 Carta della trasformabilità – Infrastrutture viarie e mobilità lenta – SUD
- Elab. 13 | T04.2 Carta della trasformabilità – Rete ecologica e infrastruttura verde – NORD
- Elab. 14 | T04.2 Carta della trasformabilità – Rete ecologica e infrastruttura verde – SUD
- Elab. 15 | T05 Carta degli ambiti di Urbanizzazione Consolidata – NORD
- Elab. 16 | T05 Carta degli ambiti di Urbanizzazione Consolidata – SUD
- ELABORATI DESCRITTIVI DI PROGETTO:
  - o Elab. 17 | R01 Relazione Tecnica
  - o Elab. 18 | R02 Relazione Sintetica
  - o Elab. 19 | R03 Dimensionamento
  - o Elab. 20 | R04 Norme Tecniche
  - o Elab. 21 | R05 Relazione Banche Dati
- AGRONOMIA E PAESAGGIO:
  - o Elab. 22 | R06 Relazione Agronomica
  - o Elab. 23 | R06A Copertura del suolo agricolo – NORD
  - o Elab. 24 | R06A Copertura del suolo agricolo – SUD
- GEOLOGIA:

- Elab. 25 | R07 Relazione Geologica
- All. 1) Carta Geolitologica
- All. 2) Carta Geomorfologica
- All. 3) Carta Idrogeologica
- All.4.1) Carta compatibilità geologica – NORD
- All.4.2) Carta compatibilità geologica – SUD
- VCI – VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA:
  - Elab. 26 | R08 Valutazione di compatibilità idraulica (Relazione)
  - All. A1) Corografia
  - All. A2.1) Carta della rete idrografica – NORD
  - All. A2.2) Carta della rete idrografica – SUD
  - All. A3.1) Carta dei bacini idrografici – NORD
  - All. A3.2) Carta dei bacini idrografici – SUD
  - All. A4.1) Carta della pericolosità idraulica – NORD
  - All. A4.2) Carta della pericolosità idraulica – SUD
  - All. A5.1) Carta del rischio idraulico – NORD
  - All. A5.2) Carta del rischio idraulico – SUD
- VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
  - Elab. 27 | R09 Rapporto Ambientale
  - Elab. 28 | R10 Rapporto Ambientale (Sintesi Non Tecnica)
- VINCA – VALUTAZIONE DI INCIDENZA:
  - Elab. 29 | R11 Valutazione di Incidenza (Screening)
  - All. F) Modello per la dichiarazione liberatoria di responsabilità
  - All. G) Modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione
- ELENCO ELABORATI:
  - PAT Mira – Elenco Elaborati

Nel seguito si procede all'analisi degli elaborati grafici pertinenti rispetto l'area di indagine.

#### **3.4.3.1 Elab. 01 - T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – NORD**

L'area di indagine rientra in un'area soggetta a **vincolo paesaggistico** quale **area di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004)**, riguardante l'ecosistema della laguna veneziana (D.M. 01.08.1985) e normata dagli art. 8 e 8.2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.A.T., riportati di seguito:

#### **Art. 8 VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

4. Il PAT individua nella tav.1° “i vincoli culturali e paesaggistici operanti all'interno del territorio comunale. L'esatta individuazione è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

#### **DIRETTIVE**

2. Il PI recepisce, aggiorna e completa il quadro dei vincoli culturali paesaggistici di cui al presente articolo.
3. Il PI, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori monumentali, archeologici e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
  - la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
  - il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti

#### VINCOLI

5. Vanno rispettate disposizioni di cui alle parti seconda e terza, titolo I del D.lgs. n. 42/2004.

[omiss.]

#### **8.2 Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico - art. 136 del d.lgs. n. 42/2004**

1. IL PAT individua le aree comprese nelle Dichiarazione di notevole interesse pubblico:

[omiss.]

- c. D.M. 01.08.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Codevigo di cui al D.M. 13 luglio 1969".

#### VINCOLI

2. I vincoli ricognitivi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 1a, "Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata" di cui al precedente comma sono i seguenti:

[omiss.]

- il vincolo paesaggistico di cui alla precedente lettera c), riguardante il territorio della Laguna di Venezia e dell'area di terraferma a sud della S.S. n. 309 "Romea"

3. A tali vincoli si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di vincolo, nonché quelle di cui alla parte terza, titolo I del D.lgs. n. 42/2004, art. 136.

L'area rientra inoltre nella **zona di interesse archeologico** della Laguna di Venezia vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, comma primo lettera m), e individuate dall'art. 8.3 delle NTA riportato nel seguito.

#### **8.3 Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004**

[omiss.]

#### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

6. Il PAT recepisce le seguenti zone di interesse archeologico vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, comma primo lettera m):

- laguna di Venezia
- S. Ilario (di interesse archeologico non verificato)

7. Il PAT riporta a titolo ricognitivo le zone di attenzione archeologica di cui al PRG vigente quest'ultime individuate con specifica grafia nella Tav.1 VINCOLI E PLANIFICAZIONE SOVRAORDINATA cui si applica la disciplina del PRG vigente.

Presso l'estremità Nord dell'area di indagine è presente la fascia di servitù idraulica ai sensi del R.D. 368/1904 e del D. Lgs. 152/2006 relativa all'idrografia pubblica quale corso d'acqua Seriola Bastiette (art. 11.9 delle NTA). Tale fascia si estende per 10 m dal ciglio superiore della scarpata della Seriola Bastiette fino al confine Nord del sito di indagine, lambendo lo stesso.

Il lato Nord-Ovest ricade entro le **fasce di rispetto stradali dalla S.S. 309 Romea**, di cui si riporta il relativo art. 11.2 delle NTA:

#### **11.2 Fasce di rispetto stradali**

1. Trattasi di aree destinate alla conservazione, alla protezione e al potenziamento del traffico pedonale, ciclabile, veicolare e alle relative fasce di protezione e di rispetto, disciplinate dal D.M. 1° aprile 1968 n° 1404 e dagli artt. 26-27-28 del D.P.R. n° 495/92 e D. Lgs. n° 285/92 e s.m.i.

#### DIRETTIVE

2. Il P.I. completa e ridefinisce puntualmente l'individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

#### VINCOLI

3. Si applicano le disposizioni specifiche del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. : nelle fasce di rispetto stradale non sono consentite nuove edificazioni.

[omiss.]

6. Nelle fasce di rispetto delle strade è consentita:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento o l'adeguamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, sovrappassi e sottopassi, percorsi pedonali e ciclabili, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati;
- la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.);



- la realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di terra, barriere fonoassorbenti, al fine di mitigarne gli impatti negativi;
- la realizzazione delle barriere per il contenimento dell'inquinamento acustico è considerata misura di mitigazione e compensazione ambientale.

7. A norma dell'art. 37 della L.R. 11/04, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma di credito edilizio su altre aree e/o edifici, previa cessione all'amministrazione procedente, dell'area oggetto di vincolo.




Immagine 61 – Elab. 01 - T01A Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – NORD, del PAT (2023) del Comune di Mira

### 3.4.3.2 Elab. 03 - T01B Carta dei vincoli della pianificazione sovraordinata – NORD

L'area di indagine è individuata essere un'area di interesse paesistico-ambientale (art. 10.3 delle NTA del PAT) così come da articolo 21/B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'area della laguna e dell'area veneziana (P.A.L.A.V.), con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal P.A.L.A.V.

L'art. 21 lett. b) delle N.T.A. del P.A.L.A.V. riporta le seguenti direttive, prescrizioni e vincoli:

#### **Articolo 21\* Aree di interesse paesistico-ambientale.**

*[omiss.]*

- b) *Aree di interesse paesistico ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area.*

#### **Direttive**

*I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, sottopongono le aree individuate negli elaborati grafici di progetto come aree con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate, relative alle zone residenziali, produttive e per servizi, ad una specifica disciplina che garantisca la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto: in particolare, deve essere verificata la compatibilità delle attività esistenti e di nuova realizzazione con l'ambiente naturale e gli insediamenti circostanti, nonché prevista un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi aperti e delle sistemazioni a verde degli spazi scoperti.*

#### **Prescrizioni e vincoli**

*Finché i Comuni non provvedono ai sensi del precedente comma, nelle aree di cui alla presente lettera b), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica vigente relativamente alle zone di completamento e per servizi e ai piani attuativi vigenti alla data di approvazione del presente piano di area, nonché quanto previsto al diciassettesimo comma del presente articolo.*

*Tutti gli interventi di cui al comma precedente sono subordinati a un'adeguata progettazione delle opere e delle aree circostanti in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale.*

*Nelle aree residenziali e produttive di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, comprese nelle aree di interesse paesistico-ambientale, i nuovi piani attuativi devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni degli scoperti.*

Per le **invarianti di natura paesaggistica** l'area è altresì individuata come **Sito UNESCO** (art. 73 del PTRC) e normata dall'art. 19.6 delle NTA del PAT riportato nel seguito:

#### **19.6 Sito UNESCO**

*1. Il PAT recepisce il perimetro del Sito Unesco VENEZIA E LA SUA LAGUNA iscritto nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale per l'unicità e la singolarità dei suoi valori culturali, costituiti*

da un patrimonio storico, archeologico, urbano, architettonico, artistico e di tradizioni culturali eccezionale, integrato in un contesto ambientale, naturale e paesaggistico straordinario. Il Sito può essere considerato come un "paesaggio culturale" che illustra l'opera combinata dell'uomo e della natura nel corso del tempo sotto l'influenza di vincoli fisici e di opportunità ambientali, sociali, economiche e culturali. Un Sito riconosciuto come Patrimonio Mondiale rappresenta la storia e l'identità di ciascun popolo e costituisce l'eredità del passato da conservare e trasmettere alle generazioni future.

2. Ogni intervento che per dimensione e localizzazione possa potenzialmente avere effetti sul sito Unesco dovrà essere verificato in termini di coerenze e compatibilità con i contenuti del PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO e con i valori costitutivi del sito (Attributi) individuati con le modalità di cui al successivo comma 5.

### **Direttive**

3. La valutazione ambientale strategica delle varianti al PI che per contenuti e localizzazione delle azioni può avere potenziali effetti sul sito UNESCO dovrà contenere la specifica valutazione degli effetti del piano/programma sul sito.

L'area rientra inoltre nel **vincolo idrogeologico – forestale (L.R. 52/78)** per la presenza nell'area Nord-Ovest del sito di una foresta ad alto valore naturalistico, normata dall'art. 10.4 delle NTA.

### **10.4 Vincolo idrogeologico – forestale**

1. Il PAT recepisce gli ambiti sottoposti a regime di vincolo di destinazione forestale ai sensi della L.R. n. 52 del 13/09/1978.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 142, lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in considerazione della natura dinamica del bene vincolato, la reale estensione delle aree boscate può essere verificata, mediante le procedure di cui alle normative vigenti. In presenza di discordanze tra la rappresentazione riportata negli elaborati grafici del PAT e il reale stato dei luoghi, fanno fede le risultanze del verbale di accertamento redatto dai tecnici del Servizio Forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PAT stesso.

### **Prescrizioni**

3. Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed utilizzate in conformità ai piani di assestamento forestale di cui alla L.R. 13 settembre 1978 n. 52 e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale. Le zone boscate di proprietà privata vanno gestite secondo le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale e, quando esistenti, in conformità ai piani di riordino forestale.

Il P.G.R.A. definisce l'area come a **pericolosità idraulica moderata (P1)**, art. 10.5 delle NTA.

### **10.5 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A)**

1. Il PAT recepisce nella Tav.1b CARTA DEI VINCOLI E DELLA PLANIFICAZIONE SOVRAORDINATA le zone di pericolosità idraulica di cui PGR.A. La Conferenza Istituzionale

*Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato con delibera del comitato istituzionale n. 3 del 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni 2021/2027. Dal 04/02/2022 data della pubblicazione nella G.U.R.I. sono vigenti le norme tecniche di attuazione (Allegato V) con contestuale cessazione di efficacia, per la parte idraulica, dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (attualmente presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui al precedente comma) nonché delle misure di salvaguardia assunte con delibera n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).*

### Prescrizioni

2. In fase di attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica e edilizia all'interno delle Zone di pericolosità idraulica così come individuate dal PGR A si applicano:

- le disposizioni contenute nell'elaborato R08 valutazione di compatibilità idraulica ed in particolare quanto riportate nelle singole schede tecniche degli interventi di cui al capitolo 9;
- le disposizioni di cui all'allegato V del PGR A "Norme di attuazione".




Immagine 62 – Elab. 03 - T01B Carta dei vincoli della pianificazione sovraordinata – NORD, del PAT (2023) del Comune di Mira



**3.4.3.3 Elab. 05 - T02 Carta delle invarianti – NORD**

L'area di indagine è individuata come **Sito UNESCO** (PTRC, art. 73) e normata dall'art. 19.6 delle NTA del PAT (riportato nell'analisi alla tavola T01B).

I corpi idrici Seriola Bastiette e Seriola Bastie localizzate rispettivamente a Nord-Est e Sud-Ovest rispetto all'area di indagine appartengono alla Rete delle Seriole, quali invarianti di natura idrogeologica per cui vanno previsti esclusivamente interventi finalizzati alla loro conservazione, valorizzazione e tutela (art. 17 delle NTA).

Ad Est dell'area di indagine sono individuati elementi arboreo/arbustivi lineari.




Immagine 63 – Elab. 05 - T02 Carta delle invarianti – NORD, del PAT (2023) del Comune di Mira

**3.4.3.4 Elab. 07 - T03 Carta delle fragilità – NORD**

L'area di indagine è individuata come **discarica/sito inquinato** di cui si riporta l'art. 15.1 delle NTA:

**15.1 Discariche e siti inquinati**

1. Nella tav.3 CARTA DELLE FRAGILITA' sono riportate a titolo ricognitivo le discariche ed i siti inquinati così come individuate nella tavola delle Fragilità del PTGM cui si applica la seguente disciplina:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, Artt. 12 e 13, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
- Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate, adottato con D.G.R.V. n. 157/2000.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

2. Le due tipologie di aree che Il PTGM individua come siti inquinati o potenzialmente inquinati:

- sedimenti delle discariche autorizzate, corrispondenti ad aree utilizzate negli anni '70-'80 del '900 per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali non inerti;
- siti potenzialmente contaminati.

### **Direttive**

3. Il P.I. provvederà a:

- aggiornare il censimento delle discariche autorizzate, recepirne il perimetro e aggiornare i limiti all'edificazione previsti dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 3/2000;
- definire gli interventi volti al recupero delle aree di cui al presente articolo.

### **Prescrizioni**

4. Non è consentito l'utilizzo edificatorio o urbanistico delle aree individuate, salvo al completamento della procedura di bonifica (anche conclusa con verifica delle concentrazioni soglia di rischio –CSR- individuate mediante specifica analisi di rischio) ed alle condizioni a emissione della relativa certificazione da parte della Città metropolitana (ex Provincia).

5. Sono fatti salvi i casi finalizzati alla mera attività di rimozione di rifiuti/materiali ivi presenti

6. Laddove ammessi dalla disciplina vigente e sol o a seguito della attestazione dell'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale da parte dell'autorità competente, in tali zone possono essere previsti interventi relativi ad infrastrutture non altrimenti ubicabili quali a titolo esemplificativo. strade, parcheggi, impianti fotovoltaici ai sensi della LR 17/2022 art. 7, comma 1 lettera d).

7. La trasformazione di aree ricadenti, anche parzialmente, all'interno di un sito inquinato richiede un approfondimento specifico sull'iter procedurale di bonifica in corso, allo scopo di verificare la compatibilità degli interventi di progetto con gli esiti di eventuali procedimenti di bonifica già attivati. Dovranno essere a tal proposito rispettati gli iter procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 (Art. da 239 a 253) e i limiti imposti dallo stesso Decreto all'interno dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte IV, relativi alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, nonché gli esiti delle eventuali certificazioni di avvenuta bonifica emessi.

Dal punto di vista della **compatibilità geologica** dei terreni ai fini edificatori, definita attraverso la sintesi degli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici che contraddistinguono il territorio comunale, il sito presenta una **classe di compatibilità III – terreni non idonei** di cui nel seguito si riporta l’estratto dell’art. 12 delle NTA:

### **Art. 12 Compatibilità geologica**

*1. La compatibilità geologica ai fini edificatori del territorio comunale viene definita attraverso la sintesi degli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici che contraddistinguono il territorio; la normativa regionale prevede l’individuazione di tre classi di compatibilità dei terreni ovvero:*

- a) Classe di compatibilità I - terreni idonei: [omiss.]*
- b) Classe di compatibilità II - terreni idonei a condizione: [omiss.]*
- c) **Classe di compatibilità III - terreni non idonei:** Le aree “non idonee” del comune di Mira sono state indicate nelle seguenti aree: aree lagunari, aree ex discariche, bacini lacustri.*

### **Direttive**

*2. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione anche alla classificazione sismica del Comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente articolo, ed in conformità alla normativa vigente.*

### **Prescrizioni e vincoli**

*3. Le due categorie di terreno sono così regolamentate:*

- a. “terreni idonei a condizione” [omiss.]*
- b. **“terreni non idonei”,** in cui l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale.*

*Laddove ammessi dalla disciplina vigente e solo a seguito di specifiche verifiche geologico-tecniche estese ad un adeguato intorno geomorfologico in tali zone possono essere previsti interventi relativi ad infrastrutture non altrimenti ubicabili quali a titolo esemplificativo. strade, parcheggi, impianti fotovoltaici ai sensi della lr 17/2022 art. comma 1 lettera d).*

Nell’intorno si individuano inoltre numerose aree soggette ad allagamenti e paleoalvei.




Immagine 64 – Elab. 07 - T03 Carta delle fragilità – NORD, del PAT (2023) del Comune di Mira

### 3.4.3.5 Elab. 09 - T04 Carta della trasformabilità – NORD

L'area di indagine ricade nell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n. 04 (art. 31.3 e 31.4 NTA) ed è riconosciuta come **ambito di urbanizzazione consolidata** (art. 2 comma 1 lettera e) della LR 14/2017), normato dall'art. 22.1 delle NTA riportato di seguito:

#### 22.1 Aree di urbanizzazione consolidata

1. Il PAT individua gli *Ambiti di Urbanizzazione consolidata* ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera o) della LR 11/2004 e coerentemente con la definizione dell'Art. 2 comma 1 lettera e) della LR 14/2017: "l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola".

2. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, il PAT sulla base dello stato di fatto e della zonizzazione del PRG vigente ed in coerenza con definizioni di cui all'art. 2 della LR 14/2017 individua le aree di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo di cui al successivo art. 22.2.

3. [omiss.]



4. Le aree di urbanizzazione consolidata definiti dal PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

5. Con l'esclusione delle superfici relative alla viabilità esistente di cui al successivo art. 27, le aree di urbanizzazione consolidata comprendono le aree urbane del sistema insediativo residenziale, turistico ricettivo e produttivo esistenti in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme di cui al PRG vigente compatibili con il PAT.

### **Direttive**

6. Il PI sulla base degli elementi morfologici e di contesto definisce le zone insediative, precisando e definendo nel dettaglio il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata.

7. La definizione a scala di maggior dettaglio delle aree comprese nei limiti dell'urbanizzazione consolidata possono comportare limitati variazioni rispetto al perimetro della stessa, conseguenti alla necessità di:

- riconoscere fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente;
- riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali o antropici al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- preservare l'integrità dell'assetto fondiario;
- consentire interventi di completamento correlati ad interventi di qualificazione e miglioramento dei margini urbani.

8. Le variazioni di cui al comma precedente dovranno avvenire nel rispetto del limite massimo di consumo di suolo di cui al successivo art.33 e del dimensionamento complessivo dell'ATO di appartenenza, avendo cura inoltre di verificare che non sia alterato l'equilibrio ambientale.

9. La ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una precisazione della zonizzazione di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di P.U.A.

10. Il PI inoltre:

- a) definisce per gli interventi sugli edifici esistenti la quantità volumetrica derivante da credito edilizio, ovvero localizzabile in conformità principi di perequazione urbanistica;
- b) predispone una disciplina articolata degli interventi edilizi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- c) ridefinisce e integra la disciplina delle zone insediative di cui all'art. 2 del Dm 1444/68 comprese nelle aree di urbanizzazione consolidata sulla base dei contenuti del precedente art. 4 ovvero definendo per ciascuna carature urbanistiche diversificate in funzione dei parametri di cui al Dm 144/68 e di puntuali obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale nonché sulla base delle diverse tipologie di tessuto individuate .

Il sito di indagine, ad esclusione di una porzione a Sud-Est, ricade entro l'area da riqualificare dell'asse lungo la S.S. 309 Romea (Venezia - Marghera, Mira, Campagna Lupia) afferente al sistema del Corridoio V di importanza per il sistema commerciale per il territorio (PTGM art. 50), normata dall'art. 23.4 delle NTA del PAT riportato nel seguito:

### **23.4 Aree da Riqualificare da PTGM**

1. Il PTGM individua come afferenti al sistema del Corridoio V le seguenti "Aree da riqualificare":

- Asse lungo la S.S. 309 Romea (Venezia - Marghera, Mira, Campagna Lupia)

2. Il PTGM per tali aree definisce i seguenti obiettivi:

- a. *garantire un dimensionamento della capacità insediativa delle attività economico produttive che sia realmente commisurato alle esigenze dello sviluppo economico locale con caratteristiche che favoriscano la competitività territoriale e la positiva risoluzione di pregresse carenze di organizzazione e comunque non inneschino processi di ulteriore disfunzionalità per quanto riguarda l'accessibilità, le interferenze di traffico, gli impatti ambientali e paesistici;*
- b. *favorire la concentrazione degli insediamenti in Poli di rilievo sovracomunale dotate di adeguati servizi e infrastrutture e con localizzazioni ottimali rispetto ai principali nodi delle reti infrastrutturali e dei sistemi di trasporto pubblico (SFMR, TPL, TRAM);*
- c. *promuovere il riordino e la razionalizzazione degli insediamenti esistenti, anche con interventi per adeguare la loro versatilità e la capacità di rispondere ad esigenze multifunzionali;*
- d. *ridurre l'impatto e l'incidenza ambientale degli insediamenti e delle attività, operando prioritariamente mediante il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti, minimizzando il consumo di suolo agricolo e garantendo con opportune infrastrutture la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico veicolare privato sulle reti locali.*

3. Per le aree da riqualificare si applica la disciplina di cui all'art. 50 del PTGM.

A Nord dell'area di indagine è individuato l'ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale n. 2 che include al suo interno:

- un'area produttiva di completamento programmata (art. 24.1 delle NTA), in corrispondenza dell'incrocio tra la S.S. 309 e via Bastiette a Nord del sito di indagine;
- un'area di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo/commerciale oltre la S.S. 309 Romea, a Nord-Ovest del sito.

A Sud-Ovest è prevista una modifica della viabilità esistente in corrispondenza dell'incrocio di via Bastie con la S.S. 309 Romea.

L'area di indagine è inoltre adiacente ad aree ad elevata utilizzazione agricola (PTRC, art. 10) situate ad Est e a Sud.




Immagine 65 – Elab. 09 - T04 Carta della trasformabilità – NORD, del PAT (2023) del Comune di Mira

### 3.4.3.6 Elab. 11 - T04.1 Carta della trasformabilità – Infrastrutture viarie e mobilità lenta – NORD

Nei pressi dell'area di indagine sono individuati i seguenti ambiti di riqualificazione del sistema infrastrutturale (art. 27.1 delle NTA) riguardanti:

- la S.S. 309 *Romea*, contermine al lato Nord-Ovest dell'area di indagine, quale strada di attraversamento, la cui funzione è quella di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di scambio anche all'interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di servizio degli spostamenti a più lunga distanza interni all'ambito urbano.
- via Bastiette, strada di accesso al sito, localizzata a Nord del sito e via Bastie, situata a circa 130 m in direzione Sud-Ovest, sono individuate come strade di connessione urbana con funzioni di collegamento tra capoluogo e frazioni o tra frazioni (spostamenti a minore distanza, sempre interni al territorio comunale).

Nello specifico di via Bastie, è ipotizzata la creazione di un percorso ciclabile che prevede la realizzazione di un sottopassaggio per consentire l'attraversamento della S.S. 309 *Romea*, nonché modifiche alla viabilità esistente per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli incroci previsti lungo l'asse della SS. 309 *Romea* (art. 27.2 delle NTA).




Immagine 66 – Elab. 11 - T04.1 *Carta della trasformabilità – Infrastrutture viarie e mobilità lenta – NORD*, del PAT (2023) del Comune di Mira

### 3.4.3.7 *Elab. 13 - T04.2 Carta della trasformabilità – Rete ecologica e infrastruttura verde – NORD*

Le aree ubicate a Nord-Est, Est, Sud e Sud-Ovest dall' area di indagine sono individuate come area di interesse paesistico-ambientale (PALAV, art. 21/A).






Immagine 67 – Elab. 13 - T04.2 *Carta della trasformabilità – Rete ecologica e infrastruttura verde – NORD*, del PAT (2023) del Comune di Mira

### 3.4.3.8 Elab. 15 - T05 *Carta degli ambiti di Urbanizzazione Consolidata – NORD*

Si conferma ulteriormente che l'area di indagine ricade all'interno di un **ambito di urbanizzazione consolidata** (art. 2 della L.R. 14/2017).





Immagine 68 – Elab. 15 - T05 *Carta degli ambiti di Urbanizzazione Consolidata – NORD*, del PAT (2023) del Comune di Mira



### 3.4.4 P.d.A. – Piano delle Acque

Il Piano delle Acque Comunale, previsto nel PTCP/PTGM ai sensi dell'art. 15 – Direttiva “Piano delle Acque” – delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con Dgrv n. 3359 del 30 dicembre 2010 e s.m.i. è uno strumento che si inserisce in un più ampio quadro normativo, attraverso cui l'ente Provincia/Città Metropolitana affianca ciascun Comune per la formulazione e redazione di politiche di gestione del territorio, in rapporto ai propri corsi d'acqua, più lungimiranti e sostenibili in ordine alla sicurezza idraulica.

I Piani delle Acque sono considerati uno strumento strategico di fondamentale importanza, con i Comuni, assieme ai Consorzi di Bonifica, pronti a impegnarsi ad adottare un'accurata pianificazione delle attività relative alla rete idrografica di propria competenza con azioni di riqualificazione ambientale, manutenzione e monitoraggio dei corpi idrici.

Anche la Regione Veneto ne ha riconosciuto la valenza, infatti il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con delibera di Giunta regionale n. 372/2009, con l'adozione della “Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica” di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 427 del 10.04.2013, al punto 1-bis dell'art. 20 “Sicurezza idraulica” prevede che i Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, provvedono a elaborare il “Piano delle Acque” perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardare la sicurezza di cose e persone;
- Prevenire alterazioni della stabilità dell'ambiente fisico e naturale con particolare riferimento alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché alle aree instabili e molto instabili;
- Migliorare il controllo delle condizioni di rischio idraulico promuovendo azioni che ne riducano le cause e organizzando le forme d'uso del territorio in termini di maggiore compatibilità con i fattori fisici legati al regime dei corsi d'acqua, dei sistemi di bonifica e della rete idraulica minore;
- Promuovere un riassetto idraulico complessivo del territorio attraverso interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di invaso diffusa dei suoli con azioni diverse compreso l'utilizzo delle pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di rinaturalizzazione;
- Armonizzare la pianificazione e la programmazione dell'uso del suolo con la pianificazione delle opere idrauliche ed al riassetto delle reti di bonifica attuati dagli enti competenti e stabilire a riguardo specifiche direttive per la formazione dei PAT/PATI.

Il Piano delle Acque si compone dei seguenti documenti:

#### ATTI AMMINISTRATIVI DEL PIANO

- APPROVAZIONE del Piano – Deliberazione Consiglio Comunale n° 38 del 30.09.2020
- AVVIO DELLA PROCEDURA DI VAS – Deliberazione Giunta Comunale n° 37 del 07.03.2017
- ESAME OSSERVAZIONI del Piano – Deliberazione Giunta Comunale n° 67 del 21.04.2016
- ADOZIONE del Piano – Deliberazione Giunta Comunale n° 51 del 16.04.2015

#### ELABORATI DEL PIANO (Redatto in collaborazione con il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”)

- RELAZIONI
  - Elab. 01.01.00 – Relazione generale
  - Elab. 01.02.00 – Relazione idrologico-idraulica
  - Elab. 01.03.00 – Documentazione fotografica
- ELABORATI GRAFICI
  - Elab. 02.01.00 – Inquadramento rete principale
  - Elaborati relativi all'attività di rilievo:
    - Elab. 02.01.01 – Classificazione idraulica rete – Zona 1. “Tra Naviglio e Seriola”
    - Elab. 02.01.02 – Classificazione idraulica rete – Zona 2. “Nord Idrovia”
    - Elab. 02.01.03 – Classificazione idraulica rete – Zona 3. “Tra Pionca e Naviglio”
    - Elab. 02.01.04 – Classificazione idraulica rete – Zona 4. “Destra Lusore”
    - Elab. 02.01.05 – Classificazione idraulica rete – Zona 5. “Sinistra Lusore”
    - Elab. 02.01.06 – Classificazione idraulica rete – Zona 6. “Brentelle”
    - Elab. 02.01.07 – Classificazione idraulica rete – Zona 7. “Sud Idrovia”
    - Elab. 02.01.08 – Classificazione idraulica rete – Zona 8. “Bacino Avesa”
    - Elab. 02.01.09 – Classificazione rete fognaria secondo tipologia
- ELABORATI CONOSCITIVI INTEGRATIVI:

- Elab. 02.02.00 – Competenza amministrativa rete
- Elab. 02.03.00 – Carta dei sottobacini
- Elab. 02.04.00 – Carta dei suoli
- Elab. 02.05.00 – Carta dell'uso del suolo
- Elab. 02.06.00 – Carta del microrilievo
- Elab. 02.07.00 – Carta dei vincoli
- Elab. 02.08.00 – Carta degli allagamenti e delle criticità idrauliche localizzate
- Elab. 02.09.00 – Carta della pericolosità idraulica del PAI
- ELABORATI RELATIVI ALLA MODELLAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA:
  - Elab. 03.01.00 – Schematizzazione modelli
  - Elab. 03.02.01 – Criticità da modello numerico – Bacino Dogaletto
  - Elab. 03.02.01 – Criticità da modello numerico – Bacino Lusore
- INTERVENTI PROPOSTI:
  - Elab. 03.03.00 – Carta degli interventi
- MODELLAZIONE IDRAULICA:
  - Elab. 03.04.01 – Risultati modelli – Bacino Dogaletto – durata pioggia 1 h-Tr 5 anni
  - Elab. 03.04.02 – Risultati modelli – Bacino Dogaletto – durata pioggia 4 h-Tr 20 anni
  - Elab. 03.04.03 – Risultati modelli – Bacino Dogaletto – durata pioggia 7 h-Tr 20 anni
  - Elab. 03.04.04 – Risultati modelli – Bacino Dogaletto – durata pioggia 12 h-Tr 20 anni
  - Elab. 03.05.01 – Risultati modelli – Bacino Lusore – durata pioggia 1 h-Tr 5 anni
  - Elab. 03.05.02 – Risultati modelli – Bacino Lusore – durata pioggia 4 h-Tr 20 anni
  - Elab. 03.05.03 – Risultati modelli – Bacino Lusore – durata pioggia 7 h-Tr 20 anni
  - Elab. 03.05.04 – Risultati modelli – Bacino Lusore – durata pioggia 12 h-Tr 20 anni

#### APPENDICI E ALLEGATI

- REGOLAMENTI E NORME:
  - Elab. 04.01.00 – Regolamento sui fossi di proprietà privata o mista
  - Elab. 04.02.00 – Regolamento di polizia idraulica
  - Elab. 04.03.00 – Norme di attuazione del PAI
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
  - Elab. 04.03.01 – Rapporto Ambientale Preliminare
  - Elab. 04.03.02 – Sintesi Non Tecnica Rapporto Ambientale Preliminare
  - Elab. 04.03.04 – Rapporto Ambientale
  - Elab. 04.03.05 – Sintesi Non Tecnica Rapporto Ambientale
  - Elab. 04.03.06 – Allegato E) Verifica VincA
- COSTI E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI:
  - Elab. 04.04.00 – Stima dei costi degli interventi previsti
  - Elab. 04.05.00 – Attuazione degli interventi previsti
- LINEE GUIDA:
  - Elab. 04.06.01 – Interventi di Mitigazione e Prevenzione degli allagamenti
  - Elab. 04.06.02 – Valutazione di Compatibilità Idraulica




Nel seguito si analizzano gli elaborati di maggiore interesse per il sito di indagine.

Elab. 02.01.02 – Classificazione idraulica rete – Zona 2. “Nord Idrovia”: Il sito ricade nella zona “2. Nord Idrovia” del Piano delle Acque.

In merito alla rete idrica superficiale, lungo il lato Nord-Ovest, adiacente alla S.S. 309 Romea è presente un fossato con stato funzionale classificato discreto-insufficiente, con larghezza dell'alveo superiore a 2 m, che prosegue lungo il lato Nord, adiacente a via Bastiette. Tale fossato è collegato

Nei pressi del lato Sud-Est e Sud sono presenti 2 fossati di ampiezza 1÷2 m con stato funzionale discreto.



**Immagine 69 – Elab. 02.01.02 – Classificazione idraulica rete – Zona 2. “Nord Idrovia”, estratta dal PdA del Comune di Mira**

Dalla consultazione dell'Elab. 02.02.00 – Competenza amministrativa rete, il fossato situato lungo il lato Nord-Ovest, di competenza amministrativa di A.N.A.S., rientra nel perimetro del sito ed è adiacente alla S.S. 309 Romea. In tale fossato affluiscono le acque provenienti da fossati privati che interessano il territorio agricolo situato a Nord-Ovest oltre la S.S. 309 Romea e compreso tra via 25 Aprile, la Seriola Bastiette e la Seriola Bastie.

Il tratto del fossato prosegue lungo il confine Nord, rimanendo adiacente a via Bastiette, e confluisce nello Scolo Finarda. La competenza di questo tratto risulta essere del Comune di Mira.

I due fossati prossimi ai lati Sud e Sud-Est del sito di indagine sono di competenza di privati e anchessi collegati allo Scolo Finarda.




Immagine 70 – Elab. 02.02.00 – Competenza amministrativa rete, estratta dal PdA del Comune di Mira

Dalla consultazione dell'*Elab. 02.07.00 – Carta dei vincoli*, il sito è sottoposto a **vincolo geologico**, a **vincolo ambientale ex art. 136 D.Lgs. 42/2004** (aree di notevole interesse pubblico) e a **vincolo archeologico**. La seriola bastiette presenta una fascia di rispetto (R.D. 368/1904 e 523/1904).



Immagine 71 – Elab. 02.07.00 – Carta dei vincoli, estratta dal PdA del Comune di Mira

Dalla consultazione dell'*Elab. 02.08.00 – Carta degli allagamenti e delle criticità idrauliche localizzate*, il sito non è stato interessato da allagamenti, al contrario di alcuni territori circostanti interessati da allagamenti negli anni 2007 e 2009.





Immagine 72 – Elab. 02.08.00 – Carta degli allagamenti e delle criticità idrauliche localizzate, estratta dal PdA del Comune di Mira

### 3.4.5 P.C.A. – Piano di Classificazione Acustica

In materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, è stata promulgata la legge n. 447 del 26/10/95 che ha di fatto stabilito quali siano i valori limite di inquinamento acustico che non possono essere superati (fatto salvo specifiche deroghe indicate nella medesima norma) nell'esercizio o nell'impiego di sorgenti fisse o mobili di emissione sonora.

In particolare, la suddetta legge definisce:

- sorgenti sonore fisse (art. 2, comma 1, lettera c), legge 447/95) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture industriali; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- valore limite di immissione (art. 2, comma 1, lettera f), legge 447/95) quale valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma 3, lettera a), legge 447/95) quale valore limite di immissione determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valore limite differenziale di immissione (art. 2, comma 3, lettera b), legge 447/95) quale valore determinato come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- livello di rumore residuo (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è il livello continuo quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti;
- livello equivalente di rumore ambientale (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

In attuazione ai contenuti stabiliti dalla legge 447/95, è stato promulgato il D.P.C.M. 14/11/97 che, oltre ad aver definito i valori limite, ha altresì corrisposto gli stessi in relazione alle seguenti classi di destinazione d'uso del territorio:

- aree particolarmente protette;
- aree prevalentemente residenziali;
- aree di tipo misto;
- aree di intensa attività umana;
- aree prevalentemente industriali;
- aree esclusivamente industriali.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 447 del 26/10/95, in merito all'argomento in analisi sono applicabili le seguenti definizioni:

- inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- ambiente abitativo:** ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
- sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- valore di emissione:** il valore di rumore emesso da una sorgente sonora;
- valore di immissione:** il valore di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;
- valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. Il livello di emissione deve essere confrontato con i valori limite di emissione riferiti tuttavia all'intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunità;
- valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo). Il livello di immissione assoluto deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti tuttavia all'intero periodo di riferimento. Il livello di immissione differenziale deve essere confrontato con i



valori limite di immissione differenziale riferiti tuttavia periodo di misura in cui si verifica il fenomeno da rispettare;

- i) **Tempo di riferimento (TR):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00;
- j) **Tempo di osservazione (TO):** è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- k) **Tempo di misura (TM):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno;
- l) **Livello di rumore ambientale (LA):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;
  - nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.
- m) **Livello di rumore residuo (LR):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;
- n) **Livello differenziale di rumore (LD):** differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR);
- o) **Fattore correttivo (Ki):** (non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.) è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
- per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB;
  - per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB;
  - per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB.

I **valori limite di emissione** Leq in dB(A), definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili e sono riportati nella Tabella 2:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55

VI	aree esclusivamente industriali	65	65
----	---------------------------------	----	----

**Tabella 2 – Valori limite di emissione per sorgenti fisse e mobili, art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

I **valori limite di immissione**  $L_{eq}$  in dB(A), definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e vengono riassunti nella Tabella 3:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Tabella 3 – Valori limite di immissione di rumore nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti, art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.**

I **valori limite differenziali di immissione**, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Non si applicano altresì alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

È di competenza dei Comuni, in attuazione all'art. 4 comma 1 della legge 447/95, la classificazione del proprio territorio comunale.

Dalla consultazione della tavole 11.4 e 11.5 inerenti la Zonizzazione acustica del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Mira (adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2025), il sito di indagine è esterno alle aree urbane e ricade entro la **Classe III “aree di tipo misto”**. Il DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, riconosce in questa classe le **aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici**.




Immagine 73 – tav. 11 - Zonizzazione acustica, estratta dal PCA del Comune di Mira

Marcon, li 10 febbraio 2026

Il Coordinatore del gruppo tecnico

